

456.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1976

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.	PAG.
Assegnazione di progetto di legge a Commissione in sede legislativa	26581	MAMMÌ ed altri: Istituzione dei « consultori comunali per la procreazione responsabile ». Revisione delle norme del codice penale relative alla interruzione della gravidanza (3651);
Missione	26581	ALTISSIMO ed altri: Disposizioni sulla propaganda anticoncezionale e l'educazione sessuale per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale (3654);
Disegni di legge (Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . .	26582	PICCOLI ed altri: Disposizioni relative al delitto di aborto (3661) . .
Proposte di legge:		26582
(Annunzio)	26581	PRESIDENTE
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	26582	26582, 26602, 26619
Proposte di legge (Seguito della discussione):		BOLOGNA
FORTUNA ed altri: Disciplina dell'aborto (1655);		26612
CORTI ed altri: Norme sulla interruzione della gravidanza (3435);		CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA
FABBRI SERONI ADRIANA ed altri: Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza (3474);		26591
		CORTESE
		26597
		MARINELLI
		26583
		TORTORELLA GIUSEPPE
		26593
		TRANTINO
		26603
		Per la sciagura di Cavalese:
		PRESIDENTE
		26581
		FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>
		26581

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

TASSI, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento il deputato Galli è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BUBBICO: « Composizione della segreteria el Consiglio superiore della magistratura » 4362);

BUBBICO: « Ricorso al Consiglio di Stato contro i provvedimenti di cui all'articolo 17 rima parte della legge 24 marzo 1958, . 195 » (4363);

BELLUSCIO: « Trattamento giuridico ed economico degli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, delle guardie di finanza, della pubblica sicurezza, delle guardie carcerarie e del corpo forestale collocati in congedo nel ruolo 'onore prima dei limiti di età che godono i una pensione di guerra di prima categoria con assegni di superinvalidità » (4364).

Saranno stampate e distribuite.

Per la sciagura di Cavalese.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo*). onorevoli colleghi, tocca a me dire una parola di solidarietà per un fatto tragico che ieri ha travolto quarantadue vite umane presso Cavalese. Le parole di solidarietà, quando vengono dall'alto di questo seggio, forse giungono un po' lontane a coloro che

in questo momento hanno motivo di profonda, dolorosa, umana sofferenza, e non è facile farle accogliere con l'intensità di sentimento con cui si dicono, perché possono parere dovute e non sentite. Ma l'umana sofferenza, penso, ogni volta che ritorna così intensa dinanzi a noi determina un motivo di meditazione. In quest'aula abbiamo il delicato compito, costituzionale, e soprattutto umano, di rappresentare i cittadini del nostro popolo, di interpretarne le vicende e viverne l'avventura umana di ogni giorno. Quando questa avventura si ferma in un momento di dolorosa tragedia, il nostro compito ha motivo di meditazione: si richiama a noi un impegno, si richiama a noi un dovere, si richiama a noi una serietà sempre maggiori.

Penso che insieme con il sentimento di solidarietà, forse più importante sia questa ragione di meditazione, questa ragione di impegno, questa ragione di richiedere che nel nostro dovere così difficile, a volte così male interpretato, il cuore debba avere una sua parte di impegno, di partecipazione. (*Segni di generale consentimento*).

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, desidero a nome del Governo associarmi alle sue nobili espressioni e manifestare la più viva solidarietà ai familiari delle vittime.

**Assegnazione di un disegno di legge
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta antimeridiana di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla VII Commissione (Difesa) in sede legislativa:

« Modifiche delle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'accademia aeronautica »

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

(*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (4352) (*con parere della I Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver annunciato nella seduta antimeridiana di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che le sottoindicate Commissioni hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad esse attualmente assegnati in sede referente:

VI Commissione (Finanze e tesoro):

TARABINI e BELLOTTI: « Misura dell'imposizione sul gasolio introdotto nel comune di Livigno » (4143).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977 » (4242).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

X Commissione (Trasporti):

« Autorizzazione all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1975 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie » (3999).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Senatori LATINO ed altri: « Disposizione integrativa della legge 2 marzo 1974, n. 72, concernente l'abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo e il riconoscimento giuridico della pensione di invalidità » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (4044).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

XII Commissione (Industria):

SOBRERO e BORRA: « Nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati alla alimentazione umana » (4017).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Fortuna ed altri: Disciplina dell'aborto (1655); Corti ed altri: Norme sulla interruzione della gravidanza (3435); Fabbri Seroni Adriana ed altri: Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza (3474); Mammi ed altri: Istituzione dei « consultori comunali per la procreazione responsabile ». Revisione delle norme del codice penale relative alla interruzione della gravidanza (3651); Altissimo ed altri: Disposizioni sulla propaganda anticoncezionale e l'educazione sessuale per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale (3654); Piccoli ed altri: Disposizioni relative al delitto di aborto (3661).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec il seguito della discussione delle proposte di legge: Fortuna ed altri: Disciplina dell'aborto; Corti ed altri: Norme sulla interruzione della gravidanza; Fabbri Seroni Adriana ed altri: Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria della gravidanza; Mammi ed altri: Istituzione dei « consultori comunali per la procreazione responsabile ». Revisione delle norme del codice penale relative all'interruzione della gravidanza; Altissimo ed altri: Disposizioni sulla propaganda anticoncezionale e l'educazione sessuale per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale; Piccoli ed altri: Disposizioni relative al delitto di aborto.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

È iscritto a parlare l'onorevole Marinelli. Ne ha facoltà.

MARINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, non si può dire certamente che il dibattito sul progetto di legge alla nostra attenzione sia caratterizzato da vivacità, anzi, è il contrario. Si può affermare che, almeno in quest'aula, non vi sia interesse. Forse perché fuori di qui c'è una situazione politica generale che condiziona tutto, forse perché vi sono manovre e contatti fuori di quest'aula che tolgono importanza a quel che veniamo dicendo. Questo dibattito è diventato quasi un dialogo fra sordi. Credo che questa sia la caratteristica principale. Tranne pochi interventi, si ripetono luoghi comuni, si ripetono accuse che, arrivati ad un determinato punto, non dovrebbero essere neppure lanciate, si tornano a ricordare fatti e circostanze che ormai non servono.

Da parte nostra abbiamo cercato di rendere interessante il colloquio e il confronto fra le varie tesi. Del resto, la iscrizione a parlare di molti deputati del nostro gruppo aveva ed ha questo fine, non certamente quello, come si afferma da certe parti, dell'ostruzionismo. Abbiamo dimostrato con il nostro atteggiamento, con il nostro comportamento in rapporto a quelle che erano le esigenze parlamentari in questo tempo di congressi, e attraverso i tempi e i contenuti dei nostri interventi, che non era quella la nostra finalità ma l'altra, cioè di discutere e di porre a confronto le varie tesi.

Siamo per la verità un po' scoraggiati per l'andamento del dibattito nel quale, come dicevo poco fa, vi è come una volontà di non ricevere, una specie di dialogo fra sordi, una ripetizione di luoghi comuni. Si continua a dire fra l'altro che i deputati del MSI-destra nazionale sarebbero arroccati su determinate posizioni, che sarebbero poi, né più né meno, le posizioni del codice Rocco. Anzi, qualche volta si va più oltre in certe affermazioni e mi riferisco in particolare a quanto affermato nel suo intervento dall'onorevole Felisetti, che, pure, è un giurista attento ed acuto. Il collega ha affermato, parlando delle varie posizioni in ordine al problema che è sul tappeto: «La prima posizione e quella della destra missina ed era anche obiettivamente quella dell'originale progetto democristiano». Ora questa è una

grave imprecisione. In primo luogo, credo che non si possa affermare — oltre tutto di fronte al nostro codice penale — che vi siano dei fatti che sono sempre reati e sempre punibili, dato che vi sono delle cause di esclusioni della punibilità, previste nella parte centrale del nostro codice, dalle quali non si può prescindere. Quando poi si afferma ad un certo momento che saremmo sempre e in ogni caso non soltanto per il reato, ma anche per la punibilità di tutti i fatti astrattamente così configurabili, qualsivoglia siano le circostanze, si afferma cosa che certamente non può essere convalidata. Forse le parole dell'onorevole Felisetti sono andate oltre le intenzioni.

Si distingue poi l'altra posizione, quella per la quale l'aborto è un reato, ma vi sono delle circostanze nelle quali esso viene «discriminato». Ed è, praticamente, la posizione assunta dal codice Rocco, così come — direi — è la posizione del progetto attuale. Le cause discriminanti, infatti, saranno più ampie, ma formalmente restano cause di esclusione dalla punibilità, in quanto, in definitiva, sembra a me più nominalistico che altro il discorso che vuol distinguere tra il consentire e il dichiarare non punibile: vedremo di approfondirlo, se ne avremo il tempo ed in ogni caso, vi sarà la possibilità di farlo nel corso della discussione sull'articolato.

Comunque, il luogo comune del nostro arroccamento sulle posizioni del codice Rocco è una sorta di alibi per una certa parte politica per poter affermare che determinate argomentazioni, le nostre (e soprattutto determinati voti), non debbono servire. Se ad un certo momento esistono condizioni politiche, esigenze politiche, calcoli politici o manovre di un certo tipo, lo si dica chiaramente, ma non ci si nasconda dietro affermazioni che non hanno validità alcuna.

Diceva l'onorevole Bozzi, in rapporto ad una questione di incostituzionalità riferita agli articoli 2 e 5 del provvedimento, che tutte le posizioni sono rispettabili, purché non ispirate all'equivoco o alla confusione. Ebbene, cerchiamo allora di dire chiaramente quel che vogliamo e non bariamo, perché qui, in realtà, si vorrebbe veramente barare!

Perché? A prescindere da quello che può essere il nostro giudizio sul codice Rocco del 1930, ed in particolare sulle norme che in quel codice disciplinano l'abor-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

to, vi sono i lavori in Commissione nel corso dei quali abbiamo espresso con chiarezza il nostro pensiero. Si legga, tra l'altro, quanto avemmo puntualmente ad affermare nella seduta del 24 luglio dello scorso anno. Dicemmo, in quella occasione, che eravamo aperti a tutti i confronti; che nel contrasto fra determinati progetti di legge che prevedevano esclusivamente cause discriminanti ed il progetto di legge democristiano avente come primo firmatario l'onorevole Piccoli (che oltre la discriminante generale di cui all'articolo 54 del codice penale prevedeva attenuanti) eravamo aperti ad una discussione per vedere se determinate circostanze dovessero essere riguardate come cause di esclusione della punibilità o soltanto come attenuanti. Ed ancora, eravamo aperti al confronto per vedere se, ad un certo punto, non fosse il caso (e questo sembra a me un problema essenziale), di fronte alle mutate condizioni economiche, sociali, del costume del paese, di diminuire le pene. Il confronto, dunque, avrebbe dovuto svolgersi tra questi due poli. E, del resto, era questo il pensiero di uno dei relatori originari, l'onorevole Musotto.

Neila seduta del 24 luglio in Commissione, che ho già avuto modo di ricordare, l'onorevole Musotto, in contrasto con l'onorevole Fortuna che in quella sede mutava tiro (la proposta socialista prevedeva che l'aborto fosse reato in ogni caso, anche se in determinate occasioni si escludeva che la donna fosse punibile; così come, d'altronde le altre proposte di legge), teneva a ribadire che «l'aborto volontario è tuttavia considerato un reato in linea di principio da tutte le proposte di legge in esame». Forse, un'eccezione bisognava farla per la proposta repubblicana, che prevedeva l'aborto come possibile e libero nelle prime 12 settimane. Anzi, in quella occasione ho affermato che l'intervento dell'onorevole Fortuna faceva fallire questa possibilità di discutere e di arrivare a conclusioni che fossero di incontro tra le varie proposte, perché egli, in definitiva, radicalizzava il problema e lo poneva tra la liberalizzazione completa e le altre posizioni. Quindi, non eravamo, e non siamo, sulle posizioni che ci si rimproverano. Chi afferma il contrario, lo fa a ragione veduta in mala fede, cercando di barare e di precostituirsi degli alibi.

Non siamo su determinate posizioni per più motivi: in primo luogo, perché c'è una evoluzione, in quanto il mondo va avanti.

Si vuol fare di noi i paladini di un codice che, per la verità, rappresenta il punto di arrivo (indipendentemente da quelle che possono essere le sue implicazioni di ordine politico) di uno sviluppo scientifico e dottrinale, un punto di arrivo che passa anche attraverso il progetto di codice dell'onorevole Enrico Ferri, il quale era stato uno dei più autorevoli capi socialisti; un codice — dicevo — nel quale si è avuta la sintesi tra le esigenze postulate dalle varie scuole penalistiche in Italia; un codice che non ho bisogno di difendere, anche perché lo hanno fatto molto più autorevolmente di me uomini che appartengono a tutti gli schieramenti politici. Giorni fa ricordavo che nel 1945, sul primo numero de *l'Archivio penale* — la rivista di Remo Pannain — Francesco Carnelutti si era interessato, sotto il profilo penalistico, del problema di ciò che è persona umana; «Persona umana e delitto» è infatti il titolo di quell'articolo, anche se esso non serve specificamente ai fini della nostra discussione odierna. In questo stesso numero, c'era anche un articolo dell'attuale primo magistrato della Repubblica, il quale — con la sua autorevolezza in campo scientifico — parlava in una determinata maniera di quel codice, e soprattutto faceva ampi riconoscimenti e, anzi, l'esaltazione di due uomini in particolare, che sono tra i massimi realizzatori di quel codice: Alfredo Rocco ed Edoardo Massari. Si tratta di un articolo del professor Giovanni Leone, come ho detto, sul primo numero de *l'Archivio penale*!

Ma — ecco l'altra domanda — in quel codice, come era riguardato l'aborto? C'è un titolo che parla di delitti contro la integrità e la sanità della stirpe. Però, chi ha scorso i lavori preparatori del codice del 1930 si sarà chiaramente accorto che, in ordine a quella normativa, essi si sono svolti tutti all'insegna del delitto contro la persona; è soltanto forse al momento della considerazione del reo, o poco prima, che spunta il titolo della difesa dell'integrità e della sanità della stirpe. Ma, in effetti, se il titolo stesso poteva avere ripercussioni su altre norme (per esempio, l'articolo 553, che in precedenza la Corte costituzionale aveva già dichiarato incostituzionale), per quanto riguarda l'aborto, si riproduceva, sia pure con qualche attenuazione di pena, la situazione prevista nel codice Zanardelli degli articoli 381 e seguenti. Non insisto su questo confronto già fatto da altri prima di me. Desidero aggiungere solo che, in

definitiva, l'aborto veniva considerato alla stessa maniera. E allora, quando si vuole accusare, a prescindere che per le ragioni dette questa accusa non può essere rivolta contro di noi, essa si ritorce contro di voi. Infatti, se voi ritenete che quella norma non corrisponda più alla mutata situazione politica, morale, di costume, alla evoluzione anche nel campo medico e biologico, avevate il dovere, molto prima del 1976, di rivedere quelle norme, cosa che per altro i giuristi e gli operatori del diritto, non soltanto in confronto a quelle norme, ma nei riguardi di tutto il codice, stanno reclamando da tempo; perché è chiaro che a distanza di quaranta e più anni, di fronte ad una evoluzione politica, giuridica, morale, sociale, medica, e di fronte a un progresso tecnologico così rapido, si sarebbe dovuto rivedere tempestivamente tutta la legislazione penale. Questa è una delle accuse maggiori che si può fare alla classe dirigente: quella di non aver provveduto in tempo. Ma la cosa peggiore è che si provveda con norme slegate e disorganiche, che pongono in discussione dei principi generali che dovrebbero essere invece riveduti nel contesto dell'intera legislazione.

Detto questo, desidero sottolineare soprattutto la nostra disponibilità ad un confronto che naturalmente tenga come punto fermo quello della difesa del diritto alla vita (vedremo fra un momento perché), e che tenga come punto fermo quello che anche da altri banchi è stato detto (lo stesso onorevole Felisetti, pur affermando nei nostri confronti delle cose che non potevano essere condivise, ha diversificato, quanto meno la sua posizione da quella di altri nel suo stesso partito in tema di completa liberalizzazione dell'aborto: «l'utero è mio e ne faccio quello che voglio... »).

In un convegno di giuristi cattolici italiani, svoltosi dal 7 al 9 dicembre 1972, vi è stata un'interessantissima relazione del professor Bompiani, un'autorità indiscussa in campo medico e biologico. Egli tra l'altro afferma che quelle posizioni sono un non senso giuridico, un non senso umano, ma prima ancora un non senso biologico. E lo dimostra da par suo. Io, avvocato, non voglio ripetere ciò che illustri medici prima di me hanno detto in quest'aula e in Commissione. Ma a me sembra che un dato preciso e inoppugnabile sia questo: nel momento nel quale i due gameti maschile e femminile si incontrano, nasce la vita. Del resto, lo stesso onorevole profes-

sor Musotto nella seduta del 24 luglio ebbe ad affermare: «Non si può negare che dopo il concepimento sorge la vita, ma è anche vero che in determinate circostanze non si può pretendere dalla donna la prosecuzione della gravidanza, così come non le si può imporre l'aborto».

E il professor Musotto parlava in questo modo anche dopo che nella stessa mattinata l'onorevole Fortuna aveva «aggiustato il tiro». Comunque, quella seduta si concluse con un rinvio del dibattito al 23 settembre, per dar modo al relatore professor Musotto di predisporre un progetto da usare come base per l'ulteriore discussione. In altre parole, il Comitato ristretto non avrebbe più dovuto tener conto dei vari progetti di legge già all'ordine del giorno, ma solo del nuovo testo che sarebbe stato presentato dal professor Musotto, testo che comincia con l'affermare chiaramente che l'aborto è un reato e che esistono cause di esclusione.

A un certo punto, invece, ci siamo trovati di fronte ad un completo ribaltamento delle posizioni e, a causa dei cedimenti intervenuti, ad una situazione di equivoco e di confusione.

Stavo dicendo che altri meglio di me hanno già dimostrato che la vita inizia con il concepimento e che anche uno dei relatori ha riconosciuto che dall'incontro dei due gameti sorge una nuova vita, sorge un organismo nuovo, un'entità biologica che ha caratteristiche umane precise, individue, irripetibili; che ha in sé tutto ciò che sarà in futuro. Tutto è lì, nel corredo cromosomico di questa entità biologica.

Così ci hanno detto e dimostrato, e vorrei aggiungere che quello è il momento in cui lo sviluppo filogenetico si salda allo sviluppo ortogenetico dell'individuo; il momento cioè in cui tutto ciò che è stato nelle varie generazioni precedenti finisce col saldarsi in questa nuova vita in germoglio.

Ma allora, se è vero, come è vero, che si tratta di una entità umana, di qualcosa di individuo, di irripetibile, cosa conta guardare alle varie fasi dello sviluppo?

Questo è il primo equivoco che bisogna eliminare, visto che genera tanta confusione. Noi non diciamo — e credo che nessuno possa dire — che si tratta di una persona umana. In un certo senso, neppure il neonato è una persona umana: dovremmo prima metterci d'accordo sul concetto filosofico di persona. Ma si tratta indubbiamente — come ho già detto — di una

entità biologica, di una vita umana in uno dei suoi stadi di sviluppo. Almeno questo è quanto mi è sembrato di capire da tutto quanto abbiamo avuto modo di ascoltare negli ultimi tempi.

Ma allora, se così stanno le cose, intervenire per spegnere questo organismo umano vivente, questo individuo irripetibile, che ha in sé tutto ciò che nel futuro lo farà uomo, con tutte le sue caratteristiche, significa indubbiamente commettere un illecito. Diceva il professor Bompiani, dimostrandolo soltanto sotto il profilo biologico, che si trattava di un nonsenso dal punto di vista umano e giuridico. In proposito la Corte costituzionale ha considerato gli articoli 2 e 31 della Costituzione ed ha affermato cose che valuterò possibilmente nel prosieguo del mio intervento. Desidero richiamare quanto figura nel nostro codice civile, per sottolineare quanto si afferma nella relazione, e cioè che il concepito riceverebbe tutela, ma non sarebbe un soggetto di diritti. Mi pare che così non sia, alla stregua non soltanto della Costituzione ma anche del codice civile.

DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Legga bene: la relazione riporta una sentenza della Corte in proposito.

TRANTINO. Allora, se è riportata la sentenza della Corte, il problema è risolto...

MARINELLI. Rileggo: « Qualunque concezione medica o religiosa o morale si intenda accogliere, non pare dubbio che dal momento del concepimento sorge in favore della *spes vitae*, pur non competendole la qualificazione di soggetto di diritto, una esigenza di tutela e di rispetto che l'ordinamento giuridico non può trascurare ».

Avevo l'impressione di aver detto questo ma evidentemente non mi ero espresso chiaramente, meritando la censura dell'onorevole Del Pennino. Nella relazione si è parlato di tutela nei confronti di qualcuno che soggetto di diritto non è. Leggiamo l'articolo 462 del codice civile: « Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione ». Il successivo articolo 643 (ci servirà questa lettura anche per altri aspetti) recita: « Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito figlio di una determinata persona vivente ». « Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e, in mancanza di

questo, alla madre ». Questa formulazione è rimasta anche dopo l'introduzione del nuovo diritto di famiglia.

In base alla normativa ora proposta, ad un certo momento avrebbero tutti diritto ad intromettersi in determinate faccende, tranne il padre, quello cioè cui è affidata l'amministrazione dei beni del concepito, secondo il succitato articolo 643 del codice civile.

Ancora, l'articolo 784 del codice civile recita: « La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti ». Ecco come la legge prevede la regolamentazione per i frutti della cosa donata, secondo il medesimo articolo: « I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario ». Quindi, si tratta di un non senso biologico ed umano, e, seppure non ripeterò determinati argomenti già illustrati, anche giuridico. Ci troviamo di fronte ad un soggetto di diritti e di interessi, che vanno amministrati in una determinata maniera, e del quale è rappresentante il padre che non verrebbe sentito in alcun caso, e ciò in contrasto con l'articolo 29 della Carta costituzionale. Ma quando non si ha interesse ad applicare determinati articoli, anche le forze del cosiddetto arco costituzionale lo fanno con assoluta libertà e senza alcuna remora.

Passiamo ad un altro punto. Si è parlato della recente sentenza della Corte costituzionale in materia di aborto e da essa sono state fatte discendere tante conseguenze. Si è detto che le proposte di legge in esame sono conformi al dettato ed alla sentenza della Corte costituzionale, come anche si è affermato che la loro portata li travalicava soltanto un po'. Mi sembra che in questi termini si sia espresso anche l'onorevole Enrico Berlinguer, mentre l'onorevole Zaccagnini ha affermato che il progetto andava senz'altro oltre la sentenza della Corte.

Esaminiamo questa situazione, qualunque sia il valore di questa sentenza. È chiaro che se l'interpretazione data dalla Corte alle norme costituzionali viene disattesa, non soltanto non si è coerenti con la sua sentenza, ma si finisce con il violare

gli stessi articoli della Costituzione. Per capire meglio quanto viene riportato nella sentenza della Corte costituzionale, è bene leggere per prima cosa il dispositivo della sentenza stessa e poi le norme del testo di legge al nostro esame. Nel dispositivo viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 546 del codice penale nella parte in cui « non prevede » che la gravidanza possa venire interrotta... Già su questo punto illustri costituzionalisti e penalisti hanno avuto da ridire in quanto si proclama una incostituzionalità per qualcosa che praticamente non c'è. Si investe, cioè, non tanto la fattispecie giuridica, ma le norme di carattere generale e la maniera di interpretarle (in particolare quelle contenute nell'articolo 54 del codice penale). Comunque, il dispositivo continua « ...nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venire interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile per la salute della madre ».

Come viene motivato tutto ciò? Si dice che la condizione della donna gestante è del tutto particolare e non trova adeguata tutela in una norma di carattere generale, come l'articolo 54 del codice penale che esige non soltanto la gravità e la assoluta inevitabilità del danno o del pericolo, ma anche la sua attualità, mentre il danno e il pericolo conseguente al protrarsi di una gravidanza può essere previsto, ma non è sempre immediato. La Corte costituzionale cioè afferma che anche in rapporto alla gravidanza e quindi all'aborto restano fermi, ai fini dell'esenzione da pena, tutti i requisiti di cui all'articolo 54 del codice penale, cioè la gravità, l'assoluta inevitabilità del danno o del pericolo, che deve essere medicalmente accertato. Quello su cui ho da ridire riguarda l'attualità, perché la gestazione si protrae nel tempo e quindi potrebbe non esservi l'immediatezza del pericolo o del danno. Ma soltanto su questo punto; per il resto rimane fermo quanto sancito dall'articolo 54 del codice penale.

Anche su questo aspetto sono state fatte osservazioni, perché è chiaro che l'attualità deve riferirsi al pericolo, e si deve trattare dunque di un danno altrimenti non evitabile. Mettendo insieme questi due requisiti, non so fino a che punto sia criticabile l'articolo 54 del codice penale e fino a che punto sia fondato ciò che afferma la sentenza della Corte.

La Corte stessa sembra introdurre un altro concetto, quello cioè che accanto al diritto alla vita, accanto al pericolo per la vita della madre, occorre tener conto della salute fisica o psichica della gestante.

Ma in effetti, a mio avviso, nell'articolo 54 del codice penale è già contenuto questo concetto, laddove afferma: « Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona » (danno grave alla persona non è soltanto il danno che può portare alla morte; anche malattie che possono portare, ad esempio, alla cecità, all'invalidità permanente a seguito della gravidanza, sono ritenute danno grave) « pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo ». Ecco il bilanciamento dei vari diritti e interessi.

Si è detto da qualcuno che la sentenza della Corte costituzionale avrebbe addirittura reso lecito ciò che in precedenza era illecito. Non è assolutamente così. La sentenza della Corte ha ribadito che il diritto del concepito ha fondamento costituzionale; e da questo deriva il diritto dello Stato a prevedere delle sanzioni nel momento in cui questo diritto è leso. Solo è da considerare che accanto a questo diritto del concepito vi è un altro diritto, che può essere quello della madre alla vita o alla salute. Nel momento in cui questi due diritti vengono in conflitto deve prevalere quello della madre.

Questi sono discorsi che andrebbero veramente svolti e approfonditi, in un confronto vero, in un confronto serio, nel corso del quale tutti fossero pronti, anche avendo delle proprie opinioni, ad accettare, se convinti, le opinioni altrui: un confronto nel quale, fin quando non si è concluso non si può dire che non vi sono spazi di arretramento, come è stato detto da qualcuno, perché si deve essere pronti anche a rivedere le proprie convinzioni se ci si persuade della validità di ciò che dice l'avversario.

Che cosa ci ha detto, dunque, la sentenza della Corte costituzionale, che può anche essere criticabile sotto diversi profili, ma che indubbiamente rappresenta uno sforzo, nell'attuale momento (diverso da quello nel quale il codice penale è stato redatto) per guardare alla nuova situazione che si è creata?

La Corte ha detto né più né meno di quello che siamo venuti dicendo poc'anzi, che cioè vi è un diritto del concepito, vi è un diritto eventualmente della madre, ed è necessario guardare a questi due diritti e vedere quando, praticamente, la messa in pericolo della vita o della salute della madre possa fare affievolire il diritto del concepito. Il concetto di « vita e salute » è già compreso, come ho detto, nell'articolo 54 ed andrebbe approfondito. Cosa significa, infatti, salute? Può significare assenza di malattia, può significare assenza di malattia grave (e questo, secondo me, è il vero senso del termine), può significare semplicemente benessere fisico o psichico. Se la parola viene intesa in questo senso non possiamo non ammettere che vengono aperti varchi difficilmente colmabili, perché si arriva al discorso riguardante l'aborto terapeutico in senso più o meno lato. Stando così le cose, non possiamo non domandarci se il progetto di legge rispetti o meno il dettato costituzionale, ovvero se rispetti l'interpretazione che del dettato costituzionale ha dato la Corte. Se l'interpretazione è quella secondo la quale si può fare ricorso all'aborto in caso di pericolo e di grave danno, non altrimenti evitabile, il progetto di legge al nostro esame rispetta questi principi.

In ordine alla frase: « L'interruzione volontaria della gravidanza è consentita nei primi novanta giorni », di cui all'articolo 2, si è accesa in Commissione un'aspra battaglia. Vi era infatti qualcuno che sosteneva l'opportunità di usare la dizione « non è punibile » anziché « è consentita ». A me è sembrata, tuttavia, una questione esclusivamente nominalistica, come nominalistico e artificioso mi pareva il voler salvare tutto includendo nel primo articolo la dizione: « l'aborto è reato ». Che l'aborto sia reato o meno dovrebbe evincersi dall'intero articolato, dallo stesso contenuto della legge. Orbene, nel momento in cui — a prescindere dalle ipotesi in cui l'aborto è effettivamente punito — si afferma che l'interruzione della gravidanza è punibile se non avviene in determinate circostanze e in base a certi presupposti, è chiaro che si esclude l'ipotesi del reato.

Lasciando ora da parte queste annotazioni di carattere generale, vorrei fare alcune osservazioni particolari sull'articolo 2. Esso prevede che l'interruzione volontaria della gravidanza sia consentita nei primi novanta giorni. Si giustifica tale termine con

l'argomentazione che nei primi novanta giorni non si è ancora formata la placenta. Non sono d'accordo con tale giustificazione e sarei favorevole ad una interpretazione più chiara: ammettiamo cioè che entro i primi novanta giorni è meno pericoloso abortire. Cosa c'entra allora la placenta? Fin dal primo momento, infatti, il feto rappresenta un essere appartenente alla razza umana, un'entità biologica irripetibile che racchiude, nel suo corredo cromosomico, tutto ciò che sarà in futuro.

Cerchiamo ora di meditare sull'affermazione secondo la quale l'interruzione della gravidanza è consentita quando la gravidanza o il parto o la maternità « porterebbero ad un serio pregiudizio per la salute fisica o psichica della donna ». Sembrerebbe fino a questo momento che la sentenza della Corte costituzionale sia stata rispettata, anche se potremmo discutere sul significato della parola « salute »; indubbiamente però siamo entro determinati limiti. L'articolo avrebbe dovuto fermarsi qui, ma la dizione fino a questo momento tenuta presente rappresenta semplicemente un artificio dialettico per dimostrare che si fa ossequio alla sentenza della Corte costituzionale, mentre in effetti la si tradisce sul piano della sostanza. Quando si aggiunge « in relazione o alle condizioni di salute, in atto della donna stessa ovvero alle sue condizioni economiche e sociali » si fanno specificazioni ulteriori, che finiscono con l'essere diluite una volta poste in relazione all'articolo 5, specialmente per quanto riguarda le condizioni economiche, sociali o familiari.

Il dettato costituzionale, le norme vigenti del nostro ordinamento giuridico, la Corte costituzionale prescrivono che solamente nel momento in cui vi è un pericolo chiaro, preciso, non altrimenti evitabile, per la vita o per la salute della madre, può soccombere il diritto del concepito. Bisognava quindi, a mio giudizio, fermarsi alle parole « quando la gravidanza, il parto o la maternità porterebbe ad un serio pregiudizio per la salute fisica o psichica della donna ». Invece si è voluto far passare l'aborto terapeutico con indicazioni che terapeutiche non sono, perché si tratta di indicazioni eugenetiche.

Desidero ricordare che nel progetto più avanzato, nel progetto repubblicano, si prospettavano chiare perplessità in ordine all'aborto eugenetico, perché diventava pericoloso distinguere concettualmente l'aborto

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

eugenetico dalla eutanasia, e non solo in rapporto al neonato.

Ricordo che su *Il Tempo*, in una « tavola rotonda » fra il professor Nuvolone, il professor D'Avack e il professor Valle, quest'ultimo affermava che ormai le cause per l'aborto terapeutico in senso stretto sono ipotesi limite, come quella, ad esempio, della donna che malata di cancro alla tiroide viene trattata con speciali radiazioni, che possono essere pericolose per il prosieguo della gravidanza e perché potrebbero portare alla malformazione del feto. È un caso nel quale l'aborto terapeutico si incontra con quello eugenetico.

Circa l'aborto eugenetico nei primi novanta giorni, a giudizio dei medici, si è fatto un salto di qualità in proposito. Cioè nei primi novanta giorni, in primo luogo, ho l'impressione che non si possa, non dico in termini di certezza, ma in termini di seria probabilità, fare una diagnosi di malformazione. Erano delle diagnosi che si facevano in senso statistico: da un padre e da una madre con determinate caratteristiche, statisticamente, il figlio può nascere in un certo modo. Sono ipotesi, percentuali e basta. Non starò a dire con Mark Twain che le menzogne si distinguono in piccole menzogne, grandi menzogne e statistiche, ma ad un certo momento si è avuto un salto di qualità vero e proprio, nel momento nel quale, cioè, si è trovata una nuova tecnica, l'amniocentesi. Ma questa amniocentesi in che cosa consiste? Si preleva il liquido amniotico quando già sono trascorsi novanta giorni.

Una voce al centro. Quattro mesi.

MARINELLI. Quattro mesi, addirittura! Quindi, non soltanto è necessario che siano superati quei novanta giorni, ma, ad un certo punto, devono essere fatti anche degli accertamenti che richiedono altro tempo. Infatti, questi accertamenti consistono in colture (anche, mi sembra, con tessuti animali) ed è necessario un periodo di 15-20 giorni per avere un responso, forse anche di più. Di conseguenza, tutto diventa illogico in questa legge. Infatti, non soltanto nei primi novanta giorni non abbiamo una possibilità vera di fare una qualsiasi diagnosi chiara, ma anche dopo i novanta giorni a che serve il termine che si dà al medico per controllare, gli otto giorni, i dieci giorni? E badate che si prevede addirittura

una sanzione per il medico che non risponda in proposito.

Ma il discorso più grave forse è quello delle condizioni economiche e sociali o familiari. Perché? Perché in proposito quando andiamo a raffrontare l'articolo 2 con l'articolo 5, vediamo che quel tale equivoco, quella tale confusione dalla quale voleva rifuggire in Commissione l'onorevole Bozzi — lo ricordavo a lui, un momento fa quand'era presente — si ricrea in tutta la sua portata. Leggiamo, infatti, quanto si dice in proposito al quinto comma: « Qualora la richiesta sia motivata dalla incidenza delle condizioni economiche o sociali o familiari sulla salute della donna, questa dichiara sotto la sua responsabilità le condizioni stesse e la loro incidenza sulla sua salute ». Ad un certo momento, cioè, la donna non soltanto dichiara — poi vedremo che in definitiva questa è la dichiarazione che finisce con l'essere certificata — che si trova in determinate condizioni economiche, sociali, familiari — fin qui potrei anche comprendere un accertamento da parte del medico in proposito, sebbene l'Ordine dei medici abbia protestato, affermando che ciò non sarebbe possibile — ma deve anche dichiarare la loro incidenza sulla sua salute: si tratta esclusivamente di un giudizio della donna.

Che cosa deve fare il medico in questo caso? « Il medico effettua immediatamente gli accertamenti sanitari necessari » — e da un certo discorso che è stato fatto potrebbero essere soltanto ad un certo punto gli accertamenti necessari per escludere che l'aborto possa essere non praticabile per altri motivi — « considera con la donna l'incidenza delle condizioni economiche o sociali o familiari sulla sua salute psichica e chiede alla stessa di soprassedere per otto giorni. Al termine di tale periodo, qualora la richiesta sia confermata dalla donna, il medico, sulla base dei risultati degli accertamenti sanitari, e sulla base delle dichiarazioni della donna nel caso d'incidenza delle condizioni economiche o sociali o familiari sulla salute psichica, certifica in calce all'attestato... l'esistenza delle condizioni previste dagli articoli... ». Ho l'impressione che in materia, oltretutto, debba essere fugato un equivoco. Se resta scritto tutto questo, quale sarà l'opera del medico? Hanno ragione i medici quando affermano: volete far assurgere a dignità di aborto terapeutico un aborto che, invece, è sostanzialmente libero! Nel testo, ripeto,

è detto: «...sulla base delle dichiarazioni della donna, nel caso di incidenza delle condizioni economiche o sociali o familiari sulla salute psichica...». Cioè, al medico sarebbe anche precluso questo tipo di indagini!

DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Certo. Giustissimo!

MARINELLI. Non vi è dubbio, quindi, che siano precluse indagini non soltanto su determinate condizioni della donna, ma anche sull'incidenza delle stesse in rapporto alla salute psichica di quest'ultima. Ma, allora, che ci sta a fare il medico? Affermate che a lui è preclusa l'indagine (e questo posso capirlo) sulle condizioni economiche, familiari o sociali, nonché quella sulla incidenza di dette condizioni sulla psiche della donna; non posso che tornare a chiedervi cosa riteniate ci stia a fare il medico in tal caso.

TASSI. A dare l'alibi...

MARINELLI. Non fornisce neppure questo. Sarebbe molto più chiaro fare, in questa sede, una battaglia affermando da una parte che si liberalizza e basta, e dall'altra che non si intende liberalizzare.

La conferma che mi è sostanzialmente venuta dal relatore, dà ragione a noi quando diciamo che quello che si propone è un aborto libero, completamente libero. Perché, allora, si è fatto un certo discorso in Commissione? In quella sede si è voluta — lo ricordo bene — la discussione congiunta sugli articoli 2, 3, 4 e 5 del progetto di legge perché da parte della democrazia cristiana e del partito comunista si chiedeva fossero poste determinate garanzie. Sono queste le garanzie? Sentiremo dai colleghi che interverranno dopo di noi.

È più che mai fondato, dunque, ciò che andavo argomentando. Ne ho avuto la prova «provata» da quello che il relatore mi ha sostanzialmente detto. Libertà assoluta, dunque, e non se ne parli più!

Su tale concetto, per altro, dovremo anche intenderci. Si è parlato, ad un certo punto, di libertà, contrapponendo questo concetto a quello di autorità. Si è affermato anche che si tratterebbe di un fatto tutto privato nel quale non si dovrebbe intervenire. Nella relazione, per altro, ciò non è scritto ed è scritto, invece, il contrario: vi è un interesse statale assolutamente

chiaro. Ma veramente siamo convinti che possa esistere libertà senza un'autorità bene intesa? Veramente crediamo che possa esistere libertà senza giustizia sociale? Non ritengo che le verità siano nelle posizioni estremistiche. Credo, invece, che, quando si porta la libertà alle estreme conseguenze, ignorando la giustizia sociale ed ignorando il principio dell'autorità, si finisca con il distruggere tutto. Il compito del politico e del legislatore consiste nella individuazione del punto di incontro tra queste esigenze: tra l'esigenza di libertà da un lato e quella di autorità, dall'altro; tra l'esigenza di libertà da un lato e di giustizia sociale dall'altro. È il compito più alto dell'amministratore, è il compito più alto del legislatore e del politico. Perdere di vista questo, significa ad un certo punto, lasciar andare tutto alla deriva. Ed ho l'impressione che ciò si sia perso di vista, se è vero che tutto va alla deriva, come sta andando.

Cosa dobbiamo ancora dire? Credo che di notazioni ne siamo venuti facendo in questo discorso. Dovremmo accennare ancora alla lettera b) dell'articolo 2 ma non vorrei appesantire maggiormente il mio discorso. Ritengo di avere assolto, sia pure in parte, il compito che mi ero prefisso, cioè quello di dimostrare che la nostra non è una posizione aprioristica né arroccata su determinati principi e norme. È una posizione aperta, ma aperta ragionevolmente, con un punto fisso: la difesa del diritto alla vita. È una posizione aperta sul temperamento di questi principi di libertà e di giustizia sociale; una posizione aperta su quella che è la visione nuova del nostro paese, in questo momento, nei vari campi. Siamo pronti a questa discussione e a questo confronto. Riteniamo viceversa che alla discussione ed al confronto, checché ne dicano, non siano pronti né disposti coloro che parlano di impossibilità di spazi di arretramento, coloro che hanno cominciato a discutere questo problema, hanno presentato proposte di legge in un determinato senso (ne ho dato la prova, non soltanto attraverso la mia valutazione, ma anche attraverso la dimostrazione di uno dei relatori, il professor Musotto), e poi hanno mutato rotta, sono approdati ad altri lidi, hanno ad un certo momento imboccato altre strade.

Ho terminato il mio intervento. Ringrazio e spero che nell'ulteriore corso della discussione mi giungano argomenti tali da

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

favorire un ripensamento ed una rimeditazione su quanto ho detto questa mattina. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti. Ne ha facoltà.

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, prima di esprimere parere sulla proposta in discussione, credo sia utile una riflessione comune sui motivi che inducono la donna a scegliere la difficile strada dell'aborto. Dico strada « difficile » perché ogni aborto ha implicanze di natura fisica, psichica e psicologica — per non dire morale — tali che non passa mai indifferentemente nella vita di una donna anche nei casi in cui è presentato come una sfida alla società e al costume corrente.

Motivi di carattere sociale ed economico, si dice: una società che non tutela a sufficienza i figli, che non aiuta la famiglia nel compito di educarli e mantenerli, che si erge a giudice della donna che dà vita ad un figlio fuori del matrimonio e l'abbandona sola al difficile compito di allevarlo ed educarlo. Certamente la nostra società ha queste colpe, sulle quali mi intratterrò in seguito, e tutto può concorrere a determinare il comportamento nella vita di ciascuno. Credo tuttavia che il ricorso all'aborto abbia anche ed anzi, soprattutto, motivazioni che sono della persona: una educazione sessuale inesistente, o superficiale, o distorta; una incapacità ad assumersi come persona e come coppia la decisione circa il numero dei figli da mettere al mondo dovuta a scarsa formazione culturale, morale e religiosa; l'aver sacrificato i grandi valori della difesa della vita, dell'incontro sessuale come totale donazione interpersonale al consumismo, all'edonismo, alla opulenza falsamente concepiti come espressione di felicità e libertà.

Questo problema va affrontato anzitutto, perciò, sul piano culturale. Intendendo col termine « cultura », l'espressione piena della personalità arricchita da capacità di conoscere e conseguentemente scegliere e volere quello che, nel contesto sociale, appare mezzo di elevazione umana. Ora non vi è dubbio che c'è oggi una forte diminuzione della capacità di incidenza sull'opinione pubblica, per la sua elevazione da parte degli intellettuali, degli artisti,

degli educatori, di coloro che hanno il dono di una fede religiosa. Talvolta si ha l'impressione che essi stessi rinuncino alla loro « funzione profetica » tentati dal successo che la moda corrente momentaneamente offre.

Se non riusciremo ad ostacolare questa tendenza, purtroppo, universale, della rimessa in luce dei valori di dignità e di libertà dell'uomo, testimoniati nella nostra vita personale e di gruppo sociale, col difenderne la conoscenza in un confronto di opinioni, col promuovere una politica economica e sanitaria, scolastica, assistenziale, urbanistica, che sia veramente a misura d'uomo, potremo anche arrestare la proposta ma non arresteremo il fenomeno già così diffuso dell'aborto. Se non si affronta il problema *in radice* è difficile toglierci di dosso la responsabilità delle discriminazioni ora esistenti: le donne che hanno mezzi economici trovano medici compiacenti e abortiscono con rischi di natura igienico-sanitaria molto limitati; le altre, al trauma aggravato dalle loro condizioni sociali e culturali d'ignoranza del problema, aggiungono i gravi rischi per la loro incolumità fisica ed il loro grave disagio psichico.

Informazione ed educazione, dunque, ma anche offerta da parte della società di strumenti operativi idonei. Si è tanto spesso parlato, almeno per nostro conto, della maternità come valore sociale, anziché individuale; si è sostenuto che gli oneri per la maternità devono ricadere sull'intera collettività; ma fin quando una rete di servizi sociali non costituirà un effettivo aiuto alla vita della famiglia per quanto riguarda l'educazione dei figli, dall'asilo-nido alla scuola materna, alla scuola in genere; fin quando il sistema degli assegni familiari non sarà efficacemente rivisto; fin quando una casa idonea sarà ancora un sogno per troppi italiani; fin quando non ci saranno misure assistenziali e sanitarie che facciano diminuire nel nostro paese il troppo alto tasso di mortalità infantile, di fatto non si collabora a rimuovere alcune delle cause che conducono all'aborto.

Dire di no all'aborto, si dice, è dire « sì » alla vita; un bambino in gestazione è un « progetto uomo », una « vocazione alla vita », e, perciò, ha diritto alla inviolabilità. Da quando si può parlare di vita umana con caratteri definitivi, anche se potenziali, da allora non contano le di-

mensioni più o meno apparenti: « c'è una vita da difendere ». E questa vita va « sempre difesa »; ecco perché una seria « politica per la famiglia » è nella stessa logica di questo « sì alla vita ».

Credo non sia male per tutti, ricordare quanto si dice nella dichiarazione dei diritti del fanciullo approvata dall'ONU. Vi si afferma che è compito degli organismi internazionali la tutela dei bambini già concepiti, ma non ancora nati; che il fanciullo ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita; che gli devono essere assicurate cure mediche e protezione sociale adeguata specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita. Ma non vi è dubbio che una cura particolare va posta alla informazione culturale, all'educazione sessuale in genere e in riferimento alla procreazione in modo particolare.

Vorrei qui riportare un brano significativo della *Gaudium et spes* redatta dal Concilio vaticano secondo: « ...in virtù del diritto inalienabile dell'uomo al matrimonio e alla generazione della prole, la decisione circa il numero dei figli da mettere al mondo dipende da retto giudizio dei genitori e non può in nessun modo esser lasciata alla discrezione dell'autorità pubblica. Perché questo giudizio dei genitori suppone una coscienza ben formata, è di grande importanza dare a tutti il modo di educarsi ad una retta responsabilità quale veramente conviene ad uomini, nel rispetto della legge divina e tenendo conto delle circostanze. Tutto ciò esige un po' dappertutto un miglioramento dei mezzi educativi e delle condizioni sociali, soprattutto una formazione religiosa o, almeno, una solida formazione morale. Le popolazioni poi siano opportunamente informate sui progressi della scienza nella ricerca di quei metodi che potranno aiutare i coniugi in materia di regolamentazione delle nascite, una volta che sia ben stabilito il valore di questi metodi e accertata la loro liceità morale ».

« L'informazione » di cui si parla deve essere, dunque, adeguatamente offerta dalle famiglie, dagli educatori in genere, e dalla società. Non è da illudersi che la somma d'interventi sociali per la famiglia, la maternità e l'infanzia, e la collaborazione a creare una coscienza responsabile di fronte alla procreazione, automatica-

mente significhino impedire il ricorso all'aborto.

Ho detto prima che il problema è soprattutto culturale, ma uno Stato non può esimersi dall'assolvere il suo compito di salvaguardare la vita umana e il suo sviluppo, comunque questa vita si manifesti, rifiutando di misurare il valore morale e sociale della persona sul metro delle sue capacità produttive. Un dibattito serio di natura scientifica e filosofica può consentire una distinzione non tra laici e cattolici, ma tra chi crede che « è già un essere umano colui che domani sarà uomo » e chi crede che « non si può chiamare vita quella dell'embrione, a meno di non chiamare vita anche quella delle cellule ». Nel primo caso l'aborto è l'uccisione di una vita, per di più, debole e indifesa; nel secondo, il problema si porrebbe in termini diversi. Non si tratta dunque per il legislatore di tradurre in termini di legge le convinzioni di una corrente di pensiero religiosa, ma di decidere se si ritiene che l'aborto leda o no il diritto di un essere alla vita; perché non si discute qui di rispettare uno dei diritti dell'uomo, ma lo stesso diritto ad essere uomo. E mentre è giusto che si domandi alla coscienza il maggior numero di scelte ed opinioni, lo Stato deve intervenire ad impedirle là dove queste scelte siano lesive dei diritti degli altri.

Se l'aborto significa, come credo, uccidere una vita, quali che ne siano le motivazioni, bisogna che ci pensi seriamente: perché dall'aborto all'eutanasia, alla eliminazione delle persone improduttive, alla discriminazione sociale, la strada è breve. Io credo che a questa tendenza ci si debba opporre democraticamente, rifiutando scelte di campo che potrebbero farla apparire integralista. È chiaro che il Parlamento ha il diritto di discutere su questo tema. Il gruppo che rappresento ha tentato, attraverso molti interventi articolati, di fare alcune proposte.

Mi permetto di sottolineare alcuni punti già fatti rilevare in Commissione. Piuttosto che orientarsi verso un sistema di liberalizzazione, sia pure parziale, dell'aborto procurato, appare più logico e, soprattutto, più umano e insieme necessario ed urgente, che il legislatore metta in atto quanto prima misure adeguate per un'opera di ampia prevenzione, che aggredisca in radice, nelle sue cause molteplici, il grave fenomeno della abortività. Questa opera di prevenzione, se ben programmata, potrebbe elimina-

re almeno in grande parte le cosiddette « situazioni di aborto », col vantaggio che, in tal modo, si eviterebbero quei riflessi socialmente dannosi della liberalizzazione.

Volendo tentare qualche indicazione concreta in ordine al carattere prevalentemente preventivo da imprimere alle nuove norme, ci limitiamo a suggerire alcune fra le proposte che riteniamo più efficaci: a) anzitutto, per evitare gravi confusioni di sostanza, andrebbero mutate le collocazioni nel codice penale del reato di aborto e abolito il titolo X « Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe », riportando tale reato sotto il titolo XII « Dei delitti contro la persona »; b) fondamentale è la istituzione di un'ampia rete di centri di informazione e di preparazione prematrimoniale, dove le singole coppie possono venire debitamente responsabilizzate di fronte al problema della procreazione, e ai pericoli della trasmissione ereditaria nelle malattie congenite; si eviterebbero così rifiuti tardivi della prole e numerosi ricorsi all'aborto. Mi rendo conto che la legge sui consultori è già stata approvata, ma rimane il fatto che uno stanziamento aggiuntivo potrebbe renderla veramente operativa; c) andrebbe promossa una coraggiosa politica di « protezione della maternità », con provvidenze di carattere economico e morale, soprattutto nei casi di palese inaccettazione della prole, e di pericolo per la salute fisica e psichica della madre o per l'integrità del nascituro. Le madri dovrebbero essere rassicurate che, nel caso di nascite di disadattati, sarà compito della comunità fornire ogni mezzo per un eventuale aiuto, per la terapia e il recupero del bambino; d) in particolare, dovrebbero essere istituite provvidenze a favore delle ragazze-madri, e in specie di quante fossero state rese gravide da violenza: quali la pronta e gratuita assistenza durante la gravidanza, adeguati soccorsi all'epoca del parto e, nel caso in cui la ragazza-madre rifiuti di riconoscere il neonato, l'eventuale ricovero di questi per un immediato affidamento preadottivo; e) si dovrebbero opportunamente attenuare nella qualifica e nella quantità (fino a ridurle, nei casi limite, a sanzione simbolica), le pene comminate dalla legge e mi auguro che pene alternative alla reclusione siano studiate e previste, il che è stato affrontato in Commissione senza pervenire ad adeguata soluzione; f) una coraggiosa politica per la casa permetterebbe alla coppia di scegliere intorno al tema della maternità re-

sponsabile in modo libero senza impedimenti di carattere finanziario; g) una politica dei servizi sociali più vicina alla famiglia aiuterebbe la stessa.

La democrazia cristiana si presenta per compiere ogni sforzo per modificare quel testo, si da evitare che si scivoli verso una sostanziale liberalizzazione dell'aborto, cioè che possa prevalere il principio di negazione del diritto alla vita e di affermazione di un assurdo diritto all'aborto, il quale, oltre ad essere in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione anche nella stessa interpretazione della Corte costituzionale, è stato da noi sempre respinto e lo sarà sempre in nome dei valori giuridici, sociali e morali in cui fermamente crediamo.

È nostro dovere in questo Parlamento colmare con una legge il vuoto legislativo creatosi dopo la nota sentenza della Corte costituzionale. Noi non intendiamo in alcun modo sottrarci a questo dovere e vogliamo dare il nostro contributo affinché questo vuoto legislativo sia colmato nel migliore dei modi.

Sappiamo per certo che la via del *referendum* non costituisce una alternativa valida. Essa pone il corpo elettorale davanti ad una scelta pericolosa sotto il profilo politico e negativa anche sotto il profilo costituzionale. Da un lato, infatti, c'è la riconferma del codice Rocco, che riconduce la disciplina dell'aborto sotto i principi della tutela dell'integrità della stirpe e dell'interesse demografico dello Stato: e questa disciplina noi la riteniamo in contrasto con gli orientamenti fondamentali della Costituzione; dall'altro, vi è l'abrogazione di ogni disciplina penale dell'aborto, con la conseguenza dell'assoluta liberalizzazione, dell'affermazione incondizionata del « diritto » all'aborto: ma anche questa abrogazione è in contrasto con il diritto alla vita costituzionalmente protetto dagli articoli 2 e 31 della Costituzione e con il più generale e ampio principio del diritto storico e costituzionale che vuole che la vita umana e la sua potenzialità in ogni fase, specialmente quando essa ha bisogno di maggiore protezione, non possa essere affidata esclusivamente all'interesse del singolo, ma esige che sulla sua tutela debba essere richiamata, in modo cosciente, la responsabilità sociale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giuseppe Tortorella. Ne ha facoltà.

TORTORELLA GIUSEPPE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappre-

sentante del Governo, mentre la casa brucia per gli incendi dolosi del centrosinistra e gli italiani inutilmente invocano aiuto dalle forze dello Stato, il Parlamento è costretto a cedere alla violenza ideologica e morale di sparute minoranze che reclamano o la legge o il *referendum* e a discutere — come andiamo facendo — sull'aborto e sulla conquista che esso dovrà rappresentare nella nostra società ormai sull'orlo di una profonda ed allarmante degenerazione sociale, religiosa ed umana.

È una realtà, quella che stiamo vivendo, sconvolgente e patologica contro la quale si sono levati da tutti i ceti del paese veementi quanto inutili richiami, prigionieri come siamo del sistema politico e parlamentare che non incoraggia a bene sperare per il futuro. Dice la Costituzione che i deputati rappresentano la nazione; ma, onorevoli colleghi, siamo certi che la nazione voglia da noi e in questo momento, un regolamento dell'aborto così come voi lo avete voluto, cioè con una formulazione che addirittura scavalca gli indirizzi dettati dalla Corte costituzionale, e che, se approvato, rappresenterà una ulteriore lacerazione del nostro equilibrio morale, un approfondimento delle nostre divisioni politiche, un turbamento della nostra coscienza di uomini civili, un allontanamento dalla nostra fede religiosa, un calpestamento della nostra tradizione giuridica e culturale: in sintesi, un nuovo e più grave passo verso l'anarchia?

O non è pensabile invece che la nazione voglia piuttosto un gesto di responsabilità verso le future madri italiane, verso i concepiti, verso la famiglia tutta? Non chiedo a voi, onorevoli colleghi, che siete invasi dal microbo lunare del materialismo edonista, una risposta reale e cosciente che non verrà mai; la chiedo, nei limiti in cui il mortificante pluralismo di informazioni del nostro paese consente all'opposizione di destra di arrivare nelle piazze (dove tenete le adunate oceaniche dei vostri partiti post-fascisti) agli uomini e alle donne dei campi, delle fabbriche e delle officine che lavorano e producono nella speranza di vedere nascere e crescere i figli del loro amore in una società italiana che li preservi dalla avventura e sia loro garante di un avvenire duraturo.

In ogni caso, il discorso sull'aborto va portato avanti dai legislatori, se avanti deve andare, come dottrina morale e scienza vanno facendo: dalla legge Cornelia (*de sicariis et veneficiis*) allo *Apologeticum* di

Tertulliano, dal codice penale di Carlo V del 1532 al codice penale italiano (articoli dal 381 al 385), e non come pretende l'onorevole Di Giulio, comunista, che considera la questione, bontà sua e della filosofia parlamentare della cosiddetta maggioranza, soltanto un punto di confronto fra democristiani, socialisti, comunisti, socialdemocratici e repubblicani.

La farneticazione comunista ed anche democristiana, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Fontana e di altri suoi colleghi qui in aula, che i « missini » siano fuori del gioco, perché essi richiedono di mantenere l'attuale legislazione fascista del codice Rocco, è una pura e semplice manifestazione di ignoranza marxista che noi respingiamo sdegnosamente e senza mezzi termini.

Per noi, senza perifrasi e circonlocuzioni, l'aborto è omicidio, e legalizzare l'aborto è legalizzare l'assassinio. Condividiamo cioè nella formulazione politica il contenuto di quel *dépliant* che una mano amica ha imbucato nelle cassette dei deputati alla vigilia di questa amara discussione e che i comunisti si sono affrettati a definire, in *Paese Sera* di mercoledì 25 febbraio, ultimo scorso, « l'opuscolo dei terroristi ». È probabile che « l'Alleanza cattolica », che lo firma, abbia voluto avvertire certi democristiani che sostengono impudicamente questa legge che una « vendetta » sarà operata nei loro confronti al momento delle nuove elezioni, così come dicono i comunisti.

Ma non vi è dubbio, onorevoli colleghi democristiani, che lucrare i voti dei vostri elettori all'ombra della croce di Cristo e sotto l'usbergo della Chiesa cattolica, che i vostri vescovi, gli stessi che noi abbiamo sempre onorato e rispettato, anche se non siamo soliti fare professione pubblica di fede e di mistificazione religiosa, hanno chiaramente detto che esiste nella cattolicità una non retta interpretazione del rapporto tra fede e prassi politica. Cosa, questa, che noi, da questi banchi, vi abbiamo sempre rimproverato tutte le volte che avete spinto verso il marxismo l'asse del paese ed avete contrabbandato idee dell'onorevole Berlinguer nei discorsi ovattati ed equivoci del vostro Presidente del Consiglio e dei vostri capigruppo parlamentari.

È necessario, signor Presidente ed onorevoli colleghi, che il Parlamento, e attraverso il Parlamento il paese, prenda atto della voce dei vescovi, non soltanto perché essi sono depositari di una filosofia e di una sapienza millenaria, che il nostro po-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

polo ha sempre seguito, ma perché sono i rappresentanti ufficiali della Chiesa cattolica che esprime la religione ufficiale dello Stato e con la quale noi conviviamo in omaggio ai patti sottoscritti dal governo di Mussolini e ratificati dai governi della Repubblica italiana. Essi sono anche gli interpreti del sentimento religioso del nostro popolo, per lo meno di quella grande maggioranza che non ha ancora abiurato e che difende con forza e dignità laica i diritti della libertà di religione. « La vera giustizia sociale — dicono i vescovi — va perseguita con ogni sforzo e solidale sacrificio; ma essa è un valore indivisibile da tutti gli autentici valori umani i quali non si possono difendere ed esaltare che nella loro ordinata globalità ». Ed aggiungono: « non si può essere simultaneamente cristiani e marxisti ».

Condividendo alla lettera questi principi, che del resto sono stati, durante i trent'anni di battaglia per la difesa della libertà nazionale, alla base della dottrina politica del nostro partito, chiediamo oggi a voi, onorevoli colleghi democristiani: come intendete conciliare il vostro tatticismo abortista con le leggi non flessibili della morale cristiana e cattolica? Come concilierete i vostri doveri politici con la cosiddetta libertà di coscienza che andate propagando a fianco degli abortisti in tutti gli angoli del paese? I vescovi avvertono che è l'ora della coerenza e della fedeltà, ed è responsabile discernimento cristiano che soprattutto nei momenti più impegnativi deve misurarsi nella fede della Chiesa. E noi, onorevoli colleghi, siamo senza infingimenti con gli scrittori cristiani di ieri e con i presuli di oggi, e facciamo nostre le loro osservazioni.

La legge sull'aborto, che siamo chiamati a discutere, si inserisce nel contesto di una situazione sociale e complessa e difficile, caratterizzata dallo smarrimento del senso morale. Per noi, come per i vescovi, l'aborto è un crimine, è l'uccisione dell'innocente. Vi è stato dimostrato di già scientificamente dal nostro collega onorevole d'Aquino, come medico e come studioso, ma noi dobbiamo ripetere con fermezza che a nessuno è consentito di decidere sulla possibilità di sopprimere un essere umano, e innocente e indifeso, come viceversa voi avete consentito di gridare nelle piazze d'Italia e di Roma alle quattordicenni assoldate come ignare ed immature propagandiste di una inaccettabile propaganda di

sovertimento dell'ordine interno del paese. Uno spettacolo indimenticabile, quello delle future madri lanciate sulle strade per disonorare la stupenda funzione di procreatrice del genere umano che la natura ha dato loro!

Noi raccogliamo, onorevoli colleghi, e siamo fieri di poterlo fare, in nome non della fede che è intoccabile, ma della civiltà e della cultura che l'Italia esprime per tutti i popoli del mondo, l'appello dei vescovi ai legislatori e ai politici. E ci opporremo con i voti di cui disponiamo, ma dei quali andiamo fierissimi, a che sia introdotta nella legislazione italiana quella grave ferita alla retta coscienza morale e al rispetto della vita che è la liberalizzazione dell'aborto, fatti salvi i casi di necessità e di urgenza. Né ci lasceremo impressionare dal vostro numero e dalle vostre violenze sempre più incalzanti e sempre più minacciose e liberticide.

La Camera deve prendere atto — e la destra lo richiede ufficialmente — che nei giorni scorsi, a Milano, il sagrato del Duomo è stato messo a soqquadro dagli abortisti che cercavano di intimidire il vescovo di quella nobile e operosa città, reo di voler pronunciare nella sua chiesa una omelia antiabortista. Diceva il cardinale ai fedeli milanesi: « Nonostante le clamorose voci contrarie, riteniamo che sussista ancora un consenso morale degli italiani nel ritenere l'aborto un male ed una piaga della società. Crediamo inoltre che la tutela della vita prenatale sia garanzia di vera civiltà e di forza progressiva che potrebbe e dovrebbe differenziare la nostra epoca dalle epoche storiche di rilassatezza edonistica e di decadenza dei valori. Non ignoriamo infine che il principio della protezione della vita prenatale oggi sia insidiato a livello della coscienza individuale, prima ancora che da una legislazione permissiva: insidiato da molteplici fattori di disumanizzazione già operanti nella nostra società e da pseudo-ideali che fanno da maschera al soggiacente materialismo della vita ». Egli concludeva: « La democrazia è il sistema migliore di Governo e noi lo preferiamo ad ogni altro, ma non è detto che sia il più facile o il più comodo: esige un vivo, attento e alacre impegno di partecipazione da parte di tutti ».

Gli *ultras* milanesi hanno lanciato sassi, bombe *molotov* ed hanno bruciato automobili; altre intemperanze hanno commesso contro la chiesa di san Lorenzo, facendo

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

degenerare ancora una volta la lotta per un principio e per una legge (quella al nostro esame) in una sorta di assalto ai monoliti della fede e della cristianità.

Se questi sono i contorni della legge che voi volete strappare al Parlamento, che cosa ci sarà, onorevoli colleghi, nel... ventre della legge stessa? Commentava gli avvenimenti il cardinale di Milano, Giovanni Colombo: « Di fronte a questi disgustosi avvenimenti, non possiamo non chiederci: dove sono le libertà democratiche che dovrebbero essere realmente garantite ai cittadini che rispettano la legge? ». Risponda, se può, l'onorevole Di Giulio che va cianciando di « maggioranza abortista » e di « maggioranza antiabortista ». Che cosa hanno a che vedere le bombe *molotov* con la Chiesa e con la sua legittima opposizione all'aborto? Voi, onorevoli colleghi, che pretendete di arrogarvi il diritto della scelta volendo condannare l'opposizione di destra a rimanere nel limbo di quest'aula ridotta ormai quasi all'impotenza, siete voi che dovete assumervi la responsabilità di una parola chiara e precisa, non tanto per approvare una legge che, quando voi vorrete, uniti come siete nello scempio della libertà, entrerà a vele spiegate nel *corpus* dello Stato, quanto per illuminare le coscienze turbate dei cittadini che sono tutti uguali davanti alla legge. Altrettanto chiara, precisa e responsabile è la parola dei medici, di cui al documento emesso dal comitato centrale della Federazione degli ordini dei medici sulla proposta di legge concernente l'aborto. La Federazione, com'era suo dovere, ha ritenuto di non entrare nel merito del problema che ci attanaglia, lasciando a noi medici libertà di pensiero e di coscienza. Non poteva tuttavia non prendere in esame le disposizioni degli articoli 5, 6, 8, 9 e 10, che più direttamente interessano i medici italiani per il ruolo e le responsabilità, anche di carattere penale, che ad essi vengono attribuiti ai fini dell'accertamento dell'esistenza delle condizioni richieste per l'interruzione della gravidanza. Ed io, come medico, ritengo sia mio dovere — soprattutto perché lo condivido interamente — portare a conoscenza di tutti voi il contenuto di tale documento. « Il comitato centrale ha considerato... di non potersi esimere, in ossequio ai compiti istituzionalmente affidati alla Federazione, dal rappresentare al Parlamento e al Governo il proprio pensiero in ordine a talune nor-

me del testo approvato dalle Commissioni e, segnatamente, a quelle contenute nell'articolo 5, tenuto anche conto delle reazioni cui le stesse hanno dato luogo da parte dei medici italiani. E' convincimento pressoché unanime della pubblica opinione che il testo in parola rappresenti null'altro che un tentativo di compromesso fra gli opposti schieramenti politici del cosiddetto arco costituzionale, determinatisi nell'ampio dibattito sul problema della liberalizzazione dell'aborto. Il comitato centrale rileva con stupore che tale compromesso dovrebbe realizzarsi attraverso una inammissibile strumentalizzazione del medico ed in particolare: 1) facendo ad esso carico di compiti di accertamento sulle condizioni economiche, sociali e familiari della donna (vedi l'inequivocabile disposto dell'articolo 9, secondo comma) che esulano chiaramente dalle attribuzioni della sua professione e che il medico, salvo casi particolari, non è in grado di assolvere se non in modo formalistico ed approssimativo; 2) imponendogli termini (8-10 giorni) assurdamente brevi specie in rapporto alle condizioni in cui versano le strutture ambulatoriali delle mutue e degli ospedali, per l'espletamento di accertamenti sanitari spesso impegnativi; 3) attribuendo alla mancata pronuncia del medico nel termine di otto giorni il valore di accoglimento della richiesta di aborto (articolo 5, nono comma), e ciò in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico, come ha rilevato la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati; 4) minacciando, infine, nei delicatissimi casi previsti dagli articoli 6, 9, 10 — sospette malformazioni del feto, minore età o infermità mentale della donna che intende abortire in contrasto con l'esercente la potestà, la tutela o la curatela — l'applicazione di gravi sanzioni penali nei confronti del medico, per la inosservanza, anche solo colposa, di termini siffatti.

« Per altro nell'ipotesi dell'articolo 9, secondo comma (come in quello dell'articolo 10) appare estremamente improbabile che il medico riesca ad evitare una denuncia penale. Infatti, delle due l'una: o viene denunciato dalla minorenni per non averle rilasciato il certificato entro dieci giorni; oppure viene denunciato dai genitori o dal tutore, che si oppongono all'aborto, per aver certificato l'esistenza delle condizioni che lo legittimano senza una effettiva conoscenza della situazione economica, sociale o familiare della giovane.

«Risulta fin troppo evidente che con tali norme si verrebbe ad affidare ad un corpo di medici - individuato attraverso l'istituzione di appositi elenchi provinciali - il compito di avallare, senza molte discussioni, le richieste di interruzione della gravidanza, con certificazioni prive di contenuto sostanziale, tant'è che di esse si fa senz'altro a meno se il medico non è sollecito nel rilasciarle. In altri termini, attraverso remore formali si chiede al medico di dare, con la sua certificazione su aspetti extrasanitari, dignità di aborto terapeutico a quello che finisce per essere in realtà un aborto libero.

«La Federazione degli ordini dei medici non intende interferire nelle scelte del Parlamento in ordine a tale liberalizzazione, ma ritiene di dover esprimere il proprio dissenso nei confronti di soluzioni legislative che mortificano, in uno con la donna italiana, l'intera classe medica; mentre paventa che esse servano in futuro per addossare ai medici la responsabilità della prevedibile utilizzazione dell'aborto come strumento per il controllo delle nascite, in contrasto con le asserite finalità delle emananda legge.

«Dal testo in esame risulta che si vuole offrire alla donna, la quale per ragioni economiche, sociali e familiari è indotta a compiere la grave e traumatizzante esperienza dell'aborto, onde evitare le conseguenze di una maternità non desiderata sulla sua salute fisica, o anche solo psichica, la possibilità di riflettere sulla sua decisione sulla base di una completa informativa circa i diritti e gli aiuti esistenti a favore della madre e del figlio. Ma non si può non rilevare che per questo obiettivo di chiarificazione e di sostegno è del tutto inadeguato il colloquio previsto dal sesto comma dell'articolo 5 e che la stessa disposizione dell'articolo 8 è destinata, nell'attuale situazione delle strutture assistenziali del paese, ad avere ancora per lungo tempo un valore veramente programmatico. Ne consegue allora che, nella maggioranza dei casi, la "considerazione" con la donna della incidenza delle condizioni socio-economico-familiari sulla sua salute fisica e psichica varrebbe soltanto a corresponsabilizzare il medico in una decisione che non può assumere secondo scienza e coscienza, e si ridurrebbe in pratica ad un dispersivo dialogo tra il sanitario, che ignora la realtà delle anzidette condizioni, e la donna, che non intravedendo alcun serio rimedio ai suoi

problemi, resta ferma nella decisione. E al termine di questo ibrido rapporto professionale, il medico sarebbe posto nell'alternativa: o dimostrarsi convinto dell'asserita incidenza delle condizioni dichiarate dalla donna e di rilasciarle, quindi, la prescritta certificazione, ovvero di erigersi, spesso senza seri elementi di valutazione, a giudice di situazioni del tutto estranee alla sua competenza professionale ed alle sue conoscenze scientifiche e, quindi, di negare una certificazione favorevole.

«Si respinge quindi fermamente tale alternativa, poiché nel primo caso l'atteggiamento possibilista al quale il medico verrebbe indotto - ed è evidente al riguardo il pericolo di fenomeni degenerativi - sarebbe gravemente lesivo del decoro e della dignità della professione, nell'altro si avrebbe una inammissibile ingerenza del medico in una decisione che, ove si ammetta la interruzione volontaria della gravidanza, non può essere che della donna e di essa soltanto».

Il documento conclude confidando che il Parlamento vorrà valutare la necessità di rivedere l'intero articolo 5 e le altre disposizioni ad esso collegate, al fine di ricondurre i compiti del medico nell'ambito naturale della sua professione e di stabilire termini e modalità di esecuzione di accertamenti sanitari adeguati alla delicatezza e complessità degli stessi, escludendo altresì l'applicazione di sanzioni penali in mancanza di dolo o di colpa grave, che costituisce un attentato all'autonomia professionale del medico.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, se noi, chiamati dalla sentenza della Corte costituzionale ad affrontare la regolamentazione del drammatico problema dell'aborto, lo potessimo fare spogli dai faziosi e demagogici inquinamenti socio-politici e tenesismo soprattutto presente, da una parte, il diritto incontestabile alla vita del concepito e, dall'altra, la salute della madre allorché essa sia compromessa in modo reale, grave e non riparabile altrimenti, allora potremmo dire di avere fatto veramente un passo avanti di civiltà. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cortese. Ne ha facoltà.

CORTESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la mia parola in questa discussione, già così ricca di tanti pregevoli contributi,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

ha il modesto obiettivo di sottoporre alla vostra benevola attenzione qualche riflessione di ordine essenzialmente medico e biologico. Il mio intervento si può quindi considerare assai limitato nei confronti della vasta, complessa e multiforme materia sottoposta al nostro esame.

L'argomento da un punto di vista medico e biologico ha un naturale riferimento alle nostre conoscenze scientifiche, specialmente a quelle che allo stato attuale rappresentano un patrimonio definitivamente acquisito dal nostro sapere biologico e clinico.

Il testo unico uscito dall'ampia e vivace discussione delle Commissioni riunite è ora oggetto di due interessanti relazioni per la maggioranza (Bozzi, D'Aniello, Del Penino) e di minoranza (Signorile). Esso si riferisce a ben sei proposte di legge che, a parte la diversa ispirazione politica, diversificano anche nella dizione del titolo: « Disciplina dell'aborto » (Fortuna ed altri); « Norme sulla interruzione della gravidanza » (Corti ed altri); « Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza » (Fabbri Seroni Adriana ed altri); « Istituzione dei consultori comunali per la procreazione responsabile. Revisione delle norme del codice penale relative alla interruzione della gravidanza » (Mammi ed altri); « Disposizioni sulla propaganda anti-concezionale e l'educazione sessuale per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale » (Altissimo ed altri); « Disposizioni relative al delitto di aborto » (Piccoli ed altri).

Le Commissioni riunite, non senza fatica, ma con lodevole impegno e con strenui tentativi di conciliazione dei punti divergenti, non superati del tutto dopo il ritiro dei precedenti relatori Musotto e Signorile, ci pongono ora di fronte ad un testo che in termini embriologici potrebbe, a questo momento, paragonarsi al prodotto del concepimento, ancora vivente nella matrice, ma tuttora, per vie diverse, insidiato nella sua evoluzione e persino nella sua vitalità. Restando alla analogia tra le due gestazioni, quella del testo al nostro esame e quella naturale, avremo al termine un aborto o una gravidanza? In questo momento è ancora difficile dirlo, anche se si pensa di poter rinunciare a posizioni di principio troppo rigide, anche se si vuole, nella migliore disposizione d'animo e nella più perfetta buona fede, dar conto alla società che il legislatore non è sordo né inconsapevole

delle nuove esigenze che l'evoluzione del costume pone alla riflessione ed alla coscienza dello stesso, alla sua cultura, alla sua scienza ed infine alla sua umanità, nel formulare una norma giuridica, tenendo, per altro, presente l'imperativo metodologico generale che vuole — come afferma il professor Lecomte — che si legiferi « non per le individualità, ma per tutta una popolazione ».

Il testo della legge al nostro esame, se ben si riflette sul contenuto dell'articolo 2, fa riferimento in prevalenza ad una serie di casi il cui raggruppamento viene poi indicato come idoneo per adire legalmente all'aborto.

Come ho premesso, non tratterò di questioni giuridiche. La presenza in quest'aula — anzi l'assenza — di valorosi docenti e cultori di diritto mi intimorisce e mi potrebbe portare ad una « bocciatura » a me sgradita. Mi sia consentito, però, di rilevare come nella lettera a) di detto articolo le condizioni permettenti l'aborto vengano indicate con una certa confusione e con disordine e che esse, pur diversificandosi in misura stridente per il loro significato, non facciano che sommersi e rimanere singolarmente indistinte dal punto di vista di una corretta classificazione.

Le condizioni costituiscono, allora, un unico scopo? A me pare di no, perché è fin troppo evidente che un aborto terapeutico differisce profondamente da un aborto eugenetico, se non altro perché il primo riguarda, sotto tutti gli aspetti, la salute della madre ed il secondo ha come micidiale bersaglio la vita del prodotto del concepimento, dall'uovo fino alla nascita. Né pare correttamente espresso il concetto di salute fisica e psichica della madre, ponendo i due fatti in relazione alle sue condizioni economiche, o sociali, o familiari. La salute fisica o psichica (che andrebbe meglio definita quale salute mentale) può rientrare nel quadro dell'aborto terapeutico, in quanto pone chiaramente la questione in termini clinici ed obiettivi. Ma quando il problema si pone in relazione alle condizioni economiche o sociale o familiari, sembra chiaro che, a parte la possibilità di interventi o di aiuti di altra provenienza, atti a sanare dette condizioni, l'aborto rappresenti una soluzione impropria e licenziosa, in cui il medico è paragonabile al braccio secolare di un gruppo sociale che, pur presentando in pochi singoli alcune situazioni drammatiche e penose, è largamente sopraffatto da

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

situazioni di comodo, di libertinaggio, di capricciose rinunzie.

Si potrebbe parlare, a questo punto, di aborto umano, per altro assai limitatamente giustificabile sotto il profilo giuridico e, in ogni modo, non ammissibile sotto il profilo biologico. Perché l'aborto, qualunque ne sia la qualificazione, è un illecito penale e una violenza biologica, quindi, è un reato. Non certo reato contro la sanità della stirpe e della famiglia (motivazione che tutti respingiamo), ma reato contro il rispetto della vita, sacra e indifesa, o, come ho detto, una vera e propria violenza biologica. A questo punto esistono fra noi molti interrogativi, che hanno dato la stura a dotte speculazioni di indole filosofica, morale, religiosa ed anche scientifica. La verità è che il problema è stato posto generalmente in termini non sempre esatti, e molto spesso nel segno della controversia, assai sovente al servizio di proposizioni interessate e parziali, frequentemente espresse nel calore di polemiche aggressive e di battaglie di influenza. La realtà è assai più semplice di quanto possa apparire. L'onorevole Bozzi, con gli altri estensori della relazione di maggioranza, cita i giudizi di Jacques Monod e Jean Rostand. Conosco qualcosa dell'uno e dell'altro, e sono lieto che l'onorevole Bozzi abbia attinto ad una fonte straordinariamente autorevole. Ho il dubbio però che dei due autori egli abbia letto solo le deposizioni rilasciate al processo Chevalier, celebratosi nel tribunale di Bobigny. Il resoconto del processo fa parte ormai della letteratura abortista, patrocinata dall'associazione *Choisir*, di cui è presidente Simone de Beauvoir.

Bisogna ricordare che questo processo, nella sostanza banale e comune, fu celebrato solennemente a Bobigny nel 1972, poco prima della discussione della proposta di legge Peyret alla Camera francese. Per mezzo dell'associazione *Choisir*, esso riuscì dalla pietosa banalità quotidiana del caso e divenne la fiammata che doveva lambire le aule del Parlamento per riscaldare le coscienze a favore della legge patrocinata da Simone Weil e poi approvata. Una risoluta e solerte avvocatessa, Gisèle Halimi, incaricata di difendere una piccola adolescente denunciata dal ragazzo che l'aveva messa incinta, fece venire a Bobigny delle personalità molto autorevoli, come il professor Milliez, preside della facoltà di Parigi, Brousais, Monod, premio Nobel, due parlamentari, Michel Rocard e Louis Vaz-

zon, Palmer, ginecologo e presidente della Società per lo studio della sterilità e della fecondità, Mendel, psichiatra; poi, attrici, madri nubili, giornalisti, scrittrici, tra cui la Beauvoir, Jean Rostand (per deposizione scritta), François Jacob, premio Nobel di fisiologia e medicina.

L'effetto di una simile celebrazione fu incommensurabile. La stampa, dal libro al giornale, la televisione, i convegni, le tavole rotonde, fecero eco all'impresa realizzata a Bobigny ed ha ragione Lietta Tornabuoni di dolersi, in una nota introduttiva alla traduzione italiana del processo Chevalier, che il processo dell'aborto non sia stato mai celebrato così solennemente in Italia: l'azione giudiziaria intentata a Padova nel 1973 contro Gigliola Pierobon, responsabile di avere interrotto la propria gravidanza di due mesi a 17 anni, è rimasto un caso privato.

Mi guarderei bene dall'esprimere un giudizio sulla deposizione del professor Monod, di Jean Rostand e di François Jacob. Si tratta di personalità così elevate da imporre rispetto e reverenza specialmente nel campo della biologia, della fisiologia e della medicina. Il caso, però, vuole che essi appartengano all'associazione *Choisir*, di cui Rostand è addirittura anche fondatore. Si tratta, a proposito di quest'ultimo, di un ricercatore che ha dedicato alla diffusione delle idee biologiche una eccellente, istruttiva, oltre che dilettevole produzione, tra cui si può leggere con vero godimento qualche libro dal titolo abbastanza significativo: *L'uomo, biologia e maternità, I pensieri di un biologo, Uno schizzo di biologia, L'avventura fino alla nascita*, eccetera.

Cosa dicono in effetti questi studiosi? Ecco, lo riassumerò brevemente. Monod: «Io credo che l'argomento principale per difendere la legislazione sull'aborto, quale esiste ancora nel nostro paese, è parte integrante di tutto l'apparato giudiziario e legale destinato a difendere ciò che è un valore supremo della nostra cultura, il rispetto della persona umana. Credo che questo argomento sia fondato sull'errore nello stesso tempo antropologico e biologico che consiste nel ritenere che un feto di poche settimane è una persona umana. Ciò mi sembra assurdo dal punto di vista biologico. Affermare che un feto di poche settimane è una persona umana non è né sociologia, né antropologia, né biologia, ma metafisica. Io penso che la persona umana è legata strettamente all'attività del si-

stema nervoso centrale, cioè alla coscienza. Ebbene, dal punto di vista anatomico e biologico, ripeto, un feto di poche settimane non può avere manifestazioni di coscienza, dato che non ha sistema nervoso centrale. Credo utile ricordare che la questione interessa altri problemi della medicina moderna, come per esempio il trapianto di organi, del cuore, del rene. Perché il trapianto riesca bisogna che l'organo trapiantato sia prelevato da una persona che, secondo la deontologia medica di una quindicina di anni fa, è ancora in vita, cioè ha il cuore che batte. Esiste una circolare che dà una nuova definizione della morte: è l'elettroencefalogramma piatto, cioè l'assenza di coscienza. Questa circolare afferma che dal momento in cui ogni manifestazione di coscienza è scomparsa, la persona non esiste più. Io affermo che il feto di qualche settimana non esiste ancora in quanto essere umano».

Il discorso prosegue su questo tono e sarebbe davvero interessante trascriverlo tutto, ma io non posso abusare della vostra pazienza, se non per quel poco che, con umiltà e rispetto, mi permetta di dissentire dal grande biologo, le cui affermazioni d'altro canto non mancarono di suscitare critiche e polemiche da parte dei medici e al congresso di morale medica. Io vorrei soltanto osservare, per ciò che riguarda il riferimento al trapianto d'organi, che l'elettroencefalogramma piatto viene ricavato da un cervello preesistente, nel quale si sono prodotte le lesioni profonde e totali che caratterizzano il coma *depassé*, cioè un coma irreversibile che assicura il rianimatore, con la contemporanea presenza di altri segni neurologici e strumentali, che la vita cosciente non ritorna più nella persona che fu umana, ciò che viceversa non è della cellula-uovo, dello zigote, che si avvia all'innidamento della matrice, per il suo sviluppo. Questa non è metafisica, né un assurdo biologico; i 46 cromosomi, 23 maschili e 23 femminili, sono fisiologicamente in possesso di un patrimonio che sarà la persona umana passando attraverso la fecondazione, la citogenesi, l'istogenesi, l'organogenesi, fino alla maturazione completa dell'individuo, capace di vita autonoma fuori del seno materno. Mentre il rianimatore attende il ritorno di una formazione che può essere invece definitivamente perduta, la donna fecondata non ha che da compiere la sua funzione riproduttiva perché l'essere si svi-

luppi e si completi nel corso di una gestazione fisiologica di cui la scienza ci ha descritto minutamente tutte le fasi dell'avventura, dall'uovo alla nascita. Sicché, interrompere una gravidanza, si tratti dell'uovo, dell'embrione o del feto, comporta un atto di violenza contro la vita o, come amano definirlo i miei amici professori Nino Salvatore e Italo Covelli, valorosi patologi dell'università di Napoli, una violenza biologica. La semenza umana ha posto le sue salde radici. La pianta dell'uomo inizia il suo sviluppo fino alla persona umana: la recisione delle radici, l'abbattimento o la soppressione dell'essere che ne deriva è senza dubbio un reato, sulla cui valutazione si può discutere ma sul cui significato di illecito non è dato di tergiversare.

Questo è per noi medici chiarissimo: nessuno può ragionevolmente dubitare che l'embrione e il feto, a qualunque stato di sviluppo sia un essere vitale, provvisto cioè di tutti gli attributi che ciascun biologo considera caratteristici della condizione di vita. Noi sappiamo che l'essere vivente è dotato della capacità di accrescersi, della potenzialità di riprodursi e, soprattutto, della possibilità di trasformare sostanze assunte dal mondo esterno in materie simili alla propria. Quest'ultima capacità è quella che i biochimici chiamano metabolismo, il quale consiste in una serie di reazioni chimiche e chimico-fisiche regolate e controllate da un programma che è insito in ciascun essere vivente e che è dettato dalla struttura e dalle funzioni del suo materiale genetico. Orbene, fin dal momento della fecondazione della cellula-uovo, il programma dovuto al materiale genetico è determinato e stabilito per sempre fino alla morte dell'individuo. Dunque, l'uomo adulto, il fanciullo, il neonato, il feto, l'embrione e l'uovo fecondato, quello cioè che noi chiamiamo lo zigote, hanno tutti nello stesso individuo esattamente lo stesso materiale genetico. Esso rimarrà immutabile in tutte le cellule e per tutta la durata della vita, se si fa eccezione per le rarissime eventualità di mutazioni somatiche. Questa è una verità biologica e perciò scientifica, inconfutabile e incontrovertibile, sulla quale tutti gli studiosi sono d'accordo e della quale tutti dobbiamo tenere il debito conto.

L'embrione pertanto ad ogni stadio di sviluppo è un essere vivente e l'aborto significa quindi soppressione di un essere vivente. E la soppressione di un essere vi-

vente non è forse un atto di violenza, una violenza esercitata nel mondo biologico? Certo, l'uomo commette violenza biologica anche nell'ambito della flora e della fauna (abbattimento di alberi, raccolta di ortaggi, macellazione, ricerca scientifica sugli animali, eccetera), ma questi sono atti giustificabili perché dettati dalla necessità del vivere o del sopravvivere. Sotto questo profilo non può non meravigliare che un grido di esecrazione si levi contro la ricerca scientifica seria allorché si ricorre all'impiego di animali a scopo diagnostico e sperimentale, mentre si tollera la pratica inumana dell'aborto, la soppressione cioè di una vita umana, dettata molto frequentemente da motivi puramente materiali ed egoistici.

L'aborto, a mio avviso, è dunque da considerarsi sempre una violenza biologica e può essere giustificato solo dalla necessità e dal dovere di salvare un altro valore che sia più significativo di una vita umana, sia pure ai suoi inizi, nel suo divenire. È questa la premessa dell'aborto terapeutico, che si può definire « l'interruzione provocata della gravidanza a scopo terapeutico prima della data di vitalità del feto ». Occorre ben riconoscere che le indicazioni all'aborto terapeutico non sono ancora scomparse. Se infatti appare evidente che alcune indicazioni classiche diventano sempre più rare, sembra che delle indicazioni nuove tendano a precisarsi, seguendo in questo l'evoluzione generale della patologia. Il problema dell'aborto terapeutico resta dunque di attualità, ma è auspicabile che prevenire le gravidanze pericolose con mezzi efficaci sia sempre più spesso possibile.

Il professor Louis Portes, nell'ascendere alla cattedra di clinica ostetrico-ginecologica di Parigi, il 17 marzo 1942, pronunciò la sua prolusione intitolata: « Ostetricia - Protezione dell'uovo umano ». Mi piace leggerne il seguente periodo: « Se noi potremo, come fece Pinard a proposito dell'embriotomia sul bambino vivente, dire un giorno che l'aborto terapeutico è vinto, noi avremo eliminato dalla nostra arte l'ultimo gesto veramente improntato a barbarie ».

Non andrò oltre su questo argomento che porterebbe assai per le lunghe, tanti sono i problemi da trattare. Confronto tuttavia la patologia materna e quella fetale. La questione fondamentale di oggi di fronte agli sviluppi della biologia moderna e alle possibilità di scoprire e sopprimere *in utero* un organismo ritenuto difettoso, è alla base dell'aborto cosiddetto eugenico. Gli aspetti mo-

rali, politici e affettivi di questa questione sono oggetto di numerosi dibattiti: tuttavia è una questione cruciale da impostare rigorosamente. La scoperta di certe anomalie fetali si fa con la puntura amniotica e l'esame cromosomico e biochimico del liquido estratto e delle cellule in esso contenute. Il liquido amniotico è di origine fetale ed è composto di una parte non trascurabile di urina eliminata dal feto e di cellule amniotiche prodotte per desquamazione della parete interna della borsa. Il feto è interamente immerso in questo liquido amniotico. Il liquido e le cellule amniotiche possono essere prelevate con una semplice puntura soprapubica. Ciò non è possibile però prima del quarto mese, per ovvie ragioni anatomiche. D'altra parte non bisogna in ogni caso che la puntura perfori la placenta. È indispensabile perciò reperire molto esattamente il suo punto di impianto sulla membrana dell'uovo e sulla mucosa uterina. Un procedimento detto « sonificazione » è stato sviluppato a questo fine: fondato sul principio del *sonar*, impiegato per la localizzazione dei sottomarini, esso consiste nel dirigere un'onda sonora sull'utero e nel circoscrivere dall'onda di ritorno la localizzazione esatta della placenta. Disgraziatamente questa tecnica non è esente da pericoli per il feto, in quanto in certi casi è stata responsabile di alterazioni indotte cromosomiche. Prelevato il liquido amniotico, esso è centrifugato e le cellule così raccolte sono coltivate *in vitro*, cioè artificialmente, al fine di ottenerne la moltiplicazione e di poter studiare i cromosomi ed il loro comportamento biochimico. Circa l'1-2 per cento dei bambini normali nascono portatori di una anomalia cromosomica. Nella realtà, una proporzione ben più importante di uova fecondate sono portatrici di tale anomalia: verosimilmente circa il 40 per cento. La differenza fra queste due frequenze è dovuta alla eliminazione, sotto forma di aborto spontaneo, di un gran numero di feti anormali; il 30 per cento degli aborti spontanei è in effetti dovuto ad una anomalia cromosomica, incompatibile con la vita. È molto probabile che i cosiddetti falsi concepimenti siano dovuti a forme violente di anomalie cromosomiche.

Teoricamente è possibile studiare ed osservare le aberrazioni cromosomiche con l'esame delle cellule amniotiche. Si può anche studiare il metabolismo di dette cellule e mettere in evidenza un certo numero di malattie metaboliche dovute a bloccaggio

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

enzimatico, come la fenilcetonuria e la galattosemia, che sono le più frequenti. Bisogna però riconoscere che queste tecniche complesse, e direi sofisticate, non sono alla portata di tutti i laboratori. Esse sono inoltre soggette a cautela, in particolare per il fatto della difficoltà esistente, in numerosi casi, di distinguere i *deficit* dovuti allo stato omozigoto o allo stato eterozigoto. Non di meno, questi studi sono teoricamente possibili.

Si giunge, in definitiva, alla nozione teorica secondo la quale l'esame di cellule amniotiche e, in certi casi, del liquido amniotico stesso, permetterebbe di scoprire nell'utero la totalità delle aberrazioni cromosomiche e un certo numero di malattie enzimatiche. La questione che si pone pertanto è di sapere se il fatto di poter scoprire in utero il feto anormale sia una ragione sufficiente per condannarlo a morte. Eutanasia fetale o aborto terapeutico di indicazione fetale? Limitare la discussione all'aborto chiamato paradossalmente « terapeutico » porta a considerare un certo numero di punti precisi. In primo luogo l'aspetto pratico, tecnico della questione. In una prima ipotesi, l'esame sistematico del liquido amniotico va prescritto all'insieme delle donne incinte; la questione è di sapere se ciò è realizzabile nella pratica, facendo il conto del numero delle nascite annuali, del numero dei laboratori specializzati occorrenti, della formazione di un numero elevatissimo di specialisti. Si tratta infatti di un campo altamente specializzato, richiedente un'alta competenza fondata su una grande esperienza. Si tratterebbe, insomma, di esaminare più di un milione di parti di liquido amniotico all'anno, ma l'aspetto pratico della puntura amniotica ci porta anche a domandarci se la tecnica è sicura e completa.

PRESIDENTE. Onorevole collega, la prego di concludere, poiché sono trascorsi i limiti di tempo previsti dal regolamento per la lettura di un discorso.

CORTESE. Penso di concludere, ma vorrei raccontare due cose che faranno piacere anche a lei.

PRESIDENTE. Il problema non è di questo piacere, che senza dubbio è attuale, bensì del rispetto del regolamento, onorevole collega.

CORTESE. Per completare il concetto, le chiedo scusa ancora per qualche minuto.

I dati contenuti nella letteratura assommano appena a 500 casi, in tutto il mondo, di puntura amniotica. E, come sovente accade, all'inizio tutto pare « meraviglioso »; frattanto, le prime osservazioni segnalano la comparsa di errori gravi. Così, negli Stati Uniti, una donna che aveva avuto un primo bambino affetto da una grave malattia metabolica, la sindrome di Tay-Sachs (sindrome familiare caratterizzata da ptosi palpebrale ed apparizione tardiva con disfagia progressiva, caratteristica nelle donne), essendo di nuovo incinta subisce, su richiesta del medico, un esame del liquido amniotico allo scopo di scoprire la malattia nel feto; questo fu riconosciuto indenne. Ma, esaminando l'insieme dei cromosomi, il laboratorio scoprì allora un'anomalia sui cromosomi sessuali, caratteristica di una sindrome di Turner (infantilismo legato ad aplasia ovarica con malformazioni multiple). Al termine della gravidanza, quindi, sarebbe nata una femmina, ma sterile. Nonostante il consiglio di interrompere la gravidanza, venne al mondo un feto di sesso maschile perfettamente sano e portatore di un cariotipo maschile normale. Questa è letteratura.

Si può anche citare il caso di quell'esame delle cellule amniotiche che rivelò la presenza di cellule triploidi, vale a dire di cellule con tre cromosomi in ogni paio, invece di due (69 in totale, invece di 46). Il medico lasciò ciononostante proseguire la gravidanza fino al termine e la madre partorì un bambino perfettamente normale.

Questi esempi, e ve ne sono tanti altri del genere, dimostrano chiaramente che l'ambiente amniotico non riflette necessariamente e sempre la costituzione reale del feto, e ciò per ragioni che si possono immaginare, ma non definire con certezza. Certo, gli errori commessi ogni giorno nella interpretazione degli esami cariotipici, già gravi quando concernono la scoperta di anomalie cromosomiche negli individui viventi, divengono drammatici quando comportano una decisione di vita o di morte.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono sicuro di avervi annoiato abbastanza e desidero concludere questo mio intervento, invocando la vostra riflessione, però, sui due punti essenziali sui quali mi sono intrattenuto: 1) l'aborto è una violenza biologica; 2) l'aborto eugenico, allo stato attuale, non si può considerare lecito, non solo perché non cessa di essere una violenza biologica, ma anche perché può es-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

sere dettato da errori non ancora superati sul piano tecnico e diagnostico. Su questi e su altri punti può non esservi accordo; non è questo che io chiedo, anche se lo auspico. Sono un medico e conosco gioie e sofferenze di questa povera società dove tutti hanno ragione. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, in questo impegnativo dibattito sul tema dell'aborto io mi sento fortunato per avere oggi l'occasione di parlare mentre al banco della Presidenza siede un uomo delle qualità e del prestigio dell'onorevole Scalfaro, il quale rappresenta per me una provocazione culturale. Mi ricorda il brano di un libro fondamentale, *L'educazione di Ciro*, dove Senofonte riferisce che Serse perdonava soltanto i nemici che nonolgevano le spalle. L'onorevole Presidente, nel tema oggi in discussione, è uno di quegli uomini liberi che non hanno girato le spalle al problema, ed è uscito allo scoperto dichiarando il suo punto di vista, che fa onore alla sua lealtà, ma che purtroppo non ha molti imitatori nel suo gruppo politico.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo necessariamente avanzare una premessa d'ordine politico. Il partito comunista ha un disegno preciso, strategico: il potere come traguardo, e sta gareggiando in una corsa a tappe dove ha vinto già il primo premio, diciamo, il gran premio della montagna, il divorzio; poi ha fatto una sgroppata in pianura e ha vinto il secondo traguardo, quello della droga; infine si appresta a vincere, così è nell'ambizione e nell'arroganza delle sinistre, la corsa relativa all'aborto. Mancherà l'ultimo traguardo, quello dell'omosessualità e sarà questo o un altro Parlamento ad imporre l'omosessualità come obbligo, non perdonando chi non ha la fortuna di essere omosessuale. È certo un fatto, che in tutta questa vicenda il traguardo finale è il compromesso storico, che non è quindi un disegno disorganico, ma è un disegno così coerente, così articolato per cui ogni tessera corrisponde al punto giusto per completare il mosaico. L'hanno capito tutti, tranne l'onorevole Moro e gli amici dell'onorevole Moro, i quali, pur avendo capito, fanno finta di non aver capito per essere assolti per non aver capito il fatto.

Allora, onorevoli colleghi, per recitare il ruolo di libertario, il partito comunista si avvale in questa vicenda di una larga *équipe* di gregari; ognuno di costoro crede di vincere in proprio e non sa di collaborare alla vittoria dell'unico capitano, del marchesino Berlinguer, che si avvale altresì di una turba friggente di ragazzine quindicenni e di una turba nostalgica di stagionati per profanare templi, insultare il Papa e devastare ideali. La democrazia cristiana si inchina e il partito comunista farà come il principe Batù, per essere attuali nel tempo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il filmato televisivo che serve soltanto alla nevrosi da noia degli italiani — c'è una televisione in quanto è stata istituzionalizzata la noia — dicevo, il filmato televisivo relativo alle vicende del « fascista Sandokan », così è stato definito dal *Corriere della Sera*, ad un certo punto ci rappresenta un tal principe che arriva nell'isola felice di Sandokan; si tratta del principe Batù, al quale si fanno onori ed inchini e si offre la più ampia e indifesa ospitalità. Durante la notte, il principe Batù ricorda le sue antiche origini e i malcelati propositi e va ad immettere il germe del colera nel pozzo per avvelenare l'acqua.

Onorevole ministro, succederà la stessa cosa anche a voi: nella notte, quando sarete disarmati, e la vostra notte purtroppo assomma a molte ore del giorno, arriverà il principe Batù e vi avvelenerà l'acqua e non sarà più facile dire: « l'avevamo previsto », perché il gioco coinvolge tutti, coinvolge voi, coinvolge noi, coinvolge soprattutto le vittime incolpevoli, i nostri figli, e questo senza voler fare retorica. Allora noi ricordiamo agli immemori e agli incolti il tema d'origine; noi non siamo disponibili, perché siamo per la civiltà del coraggio, a dare le spalle al problema. E questo invito lo rivolgiamo non a quelli che del cinismo fanno mestiere, ma a quelli che, sperggiuri, hanno chiesto voti ai cattolici. C'è del marcio in Parlamento, c'è un'isola paludosa, c'è gente che baratta l'anima in questa Assemblea e tale baratto, perché qui i termini hanno un colore e uno spessore diverso, non si definisce così: si chiama invece compromesso, con un eufemismo di regola. Quando la democrazia cristiana baratterà l'intera anima sarà puntuale un'altra definizione in progressione: si chiamerà compromesso storico! Questa legge stabilirà le complicità o i modi di essere succubi, per come autorevolmente ammoni-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

sce l'onorevole De Maria, il quale ha scritto: « È stato detto che il Governo sarebbe allora caduto; ma noi affermiamo che vivere male, rinnegando la propria fisionomia e se stessi, è peggio che continuare a vivere ». Voi avete detto che non c'era coraggio in quelli di Norimberga che dicevano: « Siano stati esecutori di ordini »; ma cosa dovrete dire voi ai vostri figli su questo tema, nel momento in cui abdicate alla vostra stessa problematica esistenziale: « lo abbiamo fatto per salvare un governo ». È un piatto di lenticchie che può certamente accontentare l'Esau biblico, ma sicuramente non l'onorevole Moro, il quale può entrare dappertutto tranne che nella Bibbia dove è regola la chiarezza... Ed allora in una vicenda del genere, onorevoli colleghi, voi perdereste solo il potere? L'onorevole De Maria vi ha ancora ammonito che perdereste più del potere, perdereste la libertà: « Parallelamente al decadimento si va gradualmente realizzando in Italia tale perdita di libertà, perché la libertà non può esistere se non è garantita da un valore morale ». Tale mia premessa sfocia in un tema scientifico, in un breve *flash*. Non voglio prendere in prestito pauni che non sono i miei, ma, per un contributo di cultura di base, se le ragazzine e le stagionali sono insensibili — così come appare — all'uccisione del frutto di un accoppiamento (ed uso un termine il più elegante possibile), dovrebbero, anatomizzando tale problema, riguardare i pericoli cui è sottoposta la donna. Tale intervento vuole difendere la dignità e la salute della donna, ridotta dagli abortisti ad argomento da cartellone pubblicitario.

È fuor di dubbio che l'aborto legale praticato negli ospedali nelle prime settimane di gravidanza offre un largo margine a quei rischi che si ritengono invece legati esclusivamente all'aborto clandestino. Il fatto è che i rischi dell'aborto in ospedale vengono passati sotto silenzio e la stampa medica ne parla molto raramente. Occorre ricordare in proposito, per la loro priorità cronologica, gli esempi raccolti nell'URSS ove, sin dal 1936, si istituzionalizzò l'obbligo per i governanti di rivedere sostanzialmente le norme precedenti. Il decreto del commissario del popolo per la sanità del 18 novembre 1920 disponeva che l'interruzione della gravidanza fosse permessa solo se eseguita in ospedali governativi specializzati per assicurare il massimo di assistenza e di innocuità all'intervento. « Es-

sendo evidente la nocività degli aborti, lo aborto procurato è vietato sia se eseguito negli ospedali o in speciali case di cura, sia se eseguito presso il domicilio dei medici o nelle case private delle donne incinte ». Così recita testualmente il decreto del *Praesidium* del Soviet supremo del 28 giugno 1936.

Più recentemente dal *Lancet* (1971) registriamo i risultati delle esperienze fatte nel reparto di ginecologia ed ostetricia del professor Stallworthy, in merito alle complicanze avute su un totale di 1.182 casi di aborto praticati nel reparto. Circa il 17 per cento delle gestanti perse più di 500 centimetri cubici di sangue; il 9,5 per cento richiese una trasfusione di sangue; nel 4,2 per cento dei casi si ebbe una lacerazione cervicale; nell'1,2 per cento dei casi l'aborto fu complicato da una perforazione dell'utero, sempre in associazione con la tecnica dell'aspirazione *ex vacuo*; una laparotomia fu necessaria per 6 pazienti, mentre in altri due casi si dovette ricorrere alla isterectomia. Nel 27 per cento dei casi si manifestò ipertermia superiore ai 38 gradi per più di ventiquattro ore, in 14 il decorso fu complicato da una peritonite con oleo paralitico, mentre in altri sei si ebbe una setticemia. Al primo posto, tra le conseguenze di una interruzione violenta della gravidanza, vi è la facilità di parti prematuri, e la sterilità, in percentuale, è piuttosto alta. Ciò si spiega con le modifiche ormoniche che si vengono ad instaurare a causa della violenza vera e propria costituita dall'aborto. Altra conseguenza è data dalla gravidanza extrauterina, nonché quella di tipo neurosico costituita dalla frigidità. Infine una conseguenza di cui le statistiche non hanno ancora documentato tutta la gravità, perché incompleta, è l'insorgenza delle malattie mentali.

Tentando, nel rispetto della premessa di sintesi, una conclusione geometrica, devo saldare l'ultimo vertice del triangolo. Dopo aver rappresentato, in *flash*, i temi politico-etici e scientifici nella parzialità dell'ottica della difesa della donna, devo ora prospettare — io avvocato in missione (devo aggiungere: deludente) in Parlamento — l'argomento giuridico. Il problema investe il titolo X del secondo libro del codice penale. So che ella, onorevole sottosegretario, è laureato in legge. Di conseguenza questi problemi, se non ha svolto attività forense, certamente provoche-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

ranno in lei una serie di ricordi incentrati soprattutto su tale titolo X. Ella ricorderà che la comune oggettività giuridica dei delitti contemplati in tale titolo è data dalla tutela della stirpe. Si tratta, cioè, di delitti contro la persona. Infatti il progetto preliminare e quello definitivo li classificavano sotto la rubrica: «delitti contro la vita e la incolumità individuale». Tale premessa è molto importante perché, come acutamente ha osservato ieri l'onorevole Valensise, ogni giorno qui «si scopre il cavallo». La tematica che oggi vi affeziona della sistematica-tabù, della sistematica fascista dei delitti contro la stirpe è stata già individuata sin dalle origini del problema, quando si parlava proprio di delitti contro la vita e l'incolumità individuale. Ma vi fu allora un'osservazione paralizzante, tecnica, perché il legislatore, considerando che vi sono varie forme di attività delittuosa (l'aborto procurato, la procurata impotenza alla procreazione, il contagio di malattie veneree) le quali, più che la persona singola e attuale, offendono la sua discendenza, adottò allora la locuzione «stirpe», a designare l'oggettività e caratteristica della classe. È importante trattenersi brevemente su questo punto. L'origine del termine è *stirps*, radice di albero. Si affaccia un concetto esistenziale, che non si riferisce al solo passato, come voleva l'*Eneide* quando parlava di «*seque ortum antiqua Teucrorum a stirpe volebat*»; «*est tibi Dardanius divinae stirpis Acestes*».

Il concetto esistenziale di tronco, che poi continua nell'albero e che poi abbraccia una germinazione di foglie e di rami, è il senso stesso della vita. Nel momento in cui — e il tema si allarga — voi negate agli italiani il diritto alla storia, il diritto ad essere se stessi, nel momento in cui negate agli italiani le radici (senza voler mitizzare le stesse), non vi siete accorti che negando le radici voi non avrete mai la possibilità del tronco e delle gemme superiori. L'albero è un contesto: e per contesto si intende l'albero come miracolo, e non è solo un miracolo vegetativo, perché sarebbe mortificante il termine. L'albero è un miracolo di vita, e voi volete, in omaggio a questa farisaica febbre che vi divora, la febbre del potere intendo, distruggere sin da ora le radici di una vita per non avere domani la gioia e l'orgoglio dei rami e delle gemme.

Ecco perché, quando si esprimevano critiche all'intitolazione del citato titolo X del codice penale, queste critiche potrebbero oggi non lasciarci indifferenti, ricordandoci che l'improprietà non è tanto di topografia sistematica, ma, se vogliamo andare al purismo a tutti i costi, sarebbe solo di purezza filologica, laddove la filologia non si incontra con il tema esistenziale che già abbiamo prospettato. Allora la premessa critica dovrebbe indicare la nostra volontà di non esaltare acriticamente islituti. Tenteremo una fugace radiografia generale del fenomeno giuridico per stabilire l'impegno di cultura nel diritto contro la goliardica disinvoltura del testo al nostro esame.

L'aborto non fu punito a Roma fino a tutta l'epoca repubblicana. Soltanto sotto l'impero venne represso *extra ordinem* con la condanna *ad metalla* e con la relegazione e la confisca di metà del patrimonio per gli *honestiores*. Il diritto germanico richiese la punibilità, castigò le pratiche abortive come forme di stregoneria. La Chiesa condannò l'aborto come violazione del quinto comandamento «*non occides*» e fulminò i trasgressori con la scomunica. I canonisti pretesero che il feto fosse già animato e, seguendo le antiche opinioni di Aristotele e di Plinio, ammisero una presunzione di vita, quando fossero trascorsi 40 giorni per i maschi e 80 per le femmine; così san Tommaso, così sant'Alfonso nei loro trattati di teologia.

Tali principi dominarono la giurisprudenza e la legislazione anche nel diritto intermedio. Successivamente non si distinse più tra feto animato e inanimato e si puniva a morte tanto la madre che il correo. I codici moderni considerano delitto l'aborto. L'aborto è l'espulsione del prodotto del concepimento ancora vitale. Il diritto canonico sul tema definisce lo aborto *ejectio fetus humani immaturi ex utero matris*, in cui *ejectio*, espulsione procurata o violenta, viene opposta a *egressio*, espulsione spontanea e naturale. L'espulsione può avvenire per cause spontanee o per cause violente: nel primo caso si ha l'aborto spontaneo; nel secondo l'aborto provocato o procurato, cagionato secondo la locuzione del codice. Il diritto penale si occupa solo dell'aborto provocato. Quindi, agli effetti penali lo aborto si può definire interruzione violenta e illegittima della gravidanza mediante

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

l'uccisione di un feto immaturo dentro o fuori l'utero materno.

Salteremo la casistica giuridica e salteremo nello stesso tempo la sistematica di tutti gli elementi che concorrono nel delitto di aborto per non indottrinare troppo il tema e per non fare di quest'aula la succursale di un'aula universitaria. Vogliamo dire che quando si è parlato dell'aborto terapeutico si è parlato anche di interruzione legittima, perché si dice: «L'antigiuridicità manca e quindi viene meno il delitto quante volte la gravidanza sia interrotta per salvare la gestante da un pericolo grave e imminente alla salute». Avete scoperto oggi che ci vuole una innovazione, dimenticando — è il tema rappresentato dal collega Valensise ieri, è il tema rappresentato con suggestione da Marinelli oggi — che l'articolo 54 è già alloggiato nel codice e non ha bisogno di ulteriore riscoperta. Lo stato di necessità, prima di essere una trovata dell'arco costituzionale, è un istituto del diritto naturale.

D'altro canto la migliore dottrina, da Von Hippel a Kohlrausch, a Manzini, concorda sul punto con la diversificazione estensiva del Carrara, il quale discriminava l'aborto medico, perché «quando i maturi consulti decidono essere inevitabile alla vita della madre il sacrificio del feto, il giurista non può trovare elemento né di dolo né di colpa; il divieto di uccidere è subordinato alla eccezione di necessità». E quindi risaliamo all'antico progetto, al paragrafo 1257, dove il Carrara già stabiliva questo tema, dando un'ampiezza ancor più moderna a quello che è il contenuto dello stato di necessità.

La dottrina cristiana, secondo i reiterati responsi del Santo Uffizio e l'enciclica *Casti connubii* di Pio XI, condanna severamente l'aborto terapeutico «poiché la necessità non legittima in alcun caso il sacrificio dell'innocente e non è lecito fare il male per conseguire un bene; ciò per quanto riguarda l'aborto diretto. Sarebbe invece permesso con le dovute cautele l'aborto indiretto, cioè un'applicazione di mezzi terapeutici diretti ad altro scopo, per esempio ad accelerare il parto, sebbene in essi sia contenuta la possibilità di determinare e favorire, come un effetto secondario non voluto, l'aborto». E su questo tema si è molto e diffusamente intrattenuto un trattatista di diritto penale canonico, lo Stocchiero. È certo tecnicamente che l'aborto è un reato complesso. Questo tema vi deve ri-

chiamare a quelli che sono gli sviluppi di questa nostra discussione, perché dalla natura complessa siamo arrivati oggi, con la legge che mi permetterà di esaminare, alla struttura dell'arbitrio. Il legislatore, inquinato dalla piazza, ha rinunziato persino alla logica. E così esamineremo non più il problema dell'aborto in generale, ma il testo di legge sull'aborto che per maggiore onta è definito «concordato». Devo su questo punto dar ragione al poeta Montale quando scrive che facciamo del nostro meglio per costruire il peggio. Ed il peggio che ha costruito la Commissione, con cervelli in concordanza, è semplicemente mostruoso, è già aborto di per sé. Perché ella, onorevole ministro, perché gli uomini di questo Parlamento, perché un'intelligenza moderna e aperta come quella dell'onorevole Bozzi che mi ascolta, possano trarre spunto di rimeditazione da queste annotazioni disadornate di un artigiano modesto della toga, voglio rileggere assieme, perché è delitto e provocazione, quello che è il testo di queste Commissioni per scoprire — se consentirete di essere per un momento palombari nel diritto — le eresie che sono state affastellate da queste Commissioni in concordanza. Articolo 1: «La legge garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e tutela il rispetto della vita umana dal suo inizio». Non credo che la legge debba garantire coscienza e responsabilità, perché il precetto dovrebbe essere sempre negativo. La legge dovrebbe punire le cose che sono vietate e non dovrebbe né garantire né esaltare né dare atto delle cose che appartengono alla coscienza e alla civiltà del singolo, alla sfera individuale dell'uomo. E quando poi si afferma che «l'interruzione volontaria della gravidanza non deve essere usata come mezzo per il controllo delle nascite», occorre far rilevare che l'aborto non fa nascere, fa morire, e che l'aborto come espediente demografico appartiene, guarda caso, ai paesi di oltrecortina — il caso della Romania è eclatante — e non può certamente essere riguardato come un espediente a tal fine.

L'articolo 2 comincia ad allargare il problema ed in questo ventaglio scopriamo che è contemplato il caso in cui la gravidanza, il parto o la maternità porterebbero un serio pregiudizio in relazione alle condizioni economiche o sociali o familiari.

Mentre all'articolo 3 si parla di «grave pregiudizio», il legislatore (noi siamo adusi a creare leggi che debbono poi mobilitare

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

centurie di interpreti) si è ben guardato, all'articolo 2, di fare riferimento alla stessa locuzione. Nella norma in questione, infatti, si parla di « serio pregiudizio ». Ogni pregiudizio, se esistente, è sempre serio e non ha bisogno di alcuna catalogazione o aggettivazione! Quando, poi, ha parlato di economia, società e famiglia (istituti connessi e relazionati proprio alla salute) obiettivizza il soggettivo, nel caso, o fa in maniera che avvenga il contrario? Che senso ha tutto questo se non aprire le porte all'abuso? Quando, poi, successivamente, si fa riferimento alla gravidanza che sia stata conseguenza di « violenza carnale o di atti di libidine violenti o di rapporti carnali tra le persone indicate nell'articolo 564, primo comma, del codice penale », mi si consenta di elevare una motivata protesta, per quello che è lo scempio fatto della norma del detto articolo del codice penale.

L'incesto (articolo 564 del codice penale) prevede anche la congiunzione con affine in linea retta; la filiazione illegittima in esso viene riguardata dalla giurisprudenza come filiazione legittima. Siamo davanti a *Grazie zia*, a *La nuora*, *La cognata*, *La cognatina* e così via (tutta la tematica della fauna cinematografica di attualità). L'incesto vuole, perché ricorra, il pubblico scandalo come elemento obiettivo di punibilità. Il che significa che, se non vi è il pubblico scandalo, può esistere una dichiarazione maliziosa di ragazza che viene ad affermare di essere stata violentata dal fratello o dal cognato, sapendo di non calunniare alcuno perché manca l'elemento obiettivo di punibilità, in quanto, in assenza di pubblico scandalo, non vi è incesto. Vi siete accorti, signori, che stiamo introducendo, tra le tante abusive esistenti in Italia, una fabbrica di fuochi pirotecnici giudiziari? Tutta una costellazione di possibili maliziose denunce di gente che, per conseguire impunemente il diritto all'aborto, si può avvalere della malizia? Dicevano i latini, popolo candido, *malitia supplet aetatem*: la malizia, nel caso cui faccio riferimento, supplisce il legislatore. Noi abbiamo, infatti, creato la porta degli inferni...

Abbiamo creato, con questa legge, una possibilità che già era nel tema, nell'incertezza regnante in giurisprudenza tra gli atti di violenza carnale e gli atti di libidine. Opero concreto riferimento alla diversificazione che vi è stata allorché si diceva che mentre gli atti di violenza carnale integrano il reato, non così accadrebbe per gli atti

di libidine, perché se non vi è la copula violenta non vi può essere l'incesto. In siffatta ipotesi, potremmo avere una persona che viene a dichiarare un « approccio » con un congiunto da cui deriva una gravidanza (non è sempre necessaria l'introduzione); in presenza di una tale gravidanza, dunque, si sarebbe nella possibilità di configurare la « porta secondaria » dell'aborto. Poi verrà il giudice e dirà: « Incesto? Manca la violenza carnale; manca il pubblico scandalo! ». Nel frattempo la gentil donna ha abortito e del fatto non si parlerà più.

E quindi l'articolo 3 del progetto di legge. Il legislatore si è accorto che, nell'articolo 1, il pregiudizio definito « serio » era soltanto un pleonasma e niente altro (il pregiudizio dovrebbe in ogni caso essere serio), ed ha quindi introdotto il tema della « rilevante compromissione ». Il che significa che si deve andare oltre il « pregiudizio serio », per passare poi all'ultimo inciso dell'articolo 4, in cui è detto: « Presso le case di cura autorizzate il numero annuo degli interventi di interruzione della gravidanza non può superare il 25 per cento del totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente ». Si può forse mettere un limite al diritto? Tutto ciò significa che viene l'ultimo « pancino » che vuole la dissoluzione e a questo si risponde: « no, non possiamo fare niente, abbiamo fatto il pieno, vai ad altra clinica ». Questo discorso viene fatto nel paese di Mongiuffi Melia, in provincia di Messina, in cui è stato istituito un centro ambulatoriale che dovrebbe funzionare per gli aborti di Stato. Siccome vi sono in detto centro delle ragazzine che vogliono il « Papa abortito per diventare sacramento », così come è stato proclamato a Roma (stavo per dire « profanato », ma a volte i termini hanno un contagio involontario e freudiano), le stesse debbono essere da lì allontanate ed avviate ad altro centro, essendosi raggiunto il livello di guardia del 25 per cento. E come? E se è un diritto? Se siete così orgogliosi di aver creato la legge-quadro, se siete così orgogliosi di aver creato finalmente la possibilità di regolamentare un fenomeno che era affidato alla clandestinità e apriva le porte all'abuso, perché mettere il « bavaglio » a questo diritto? Perché proprio il 25 per cento? Non vi è limite alla provvidenza, così come non vi dovrebbero essere limiti agli aborti.

Veniamo finalmente alla *vexata quaestio* dell'articolo 5, dove si afferma: « Nei casi

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

previsti dalla lettera *b*) dell'articolo 2 la donna deve presentare un certificato, rilasciato dall'autorità giudiziaria competente, attestante la denuncia, la querela o il rapporto ed indicante la data in cui, secondo tali atti, il fatto sarebbe avvenuto. L'autorità giudiziaria deve rilasciare il certificato lo stesso giorno in cui riceve la richiesta». Questo significa che non vi deve essere neppure il *fumus* di una istruttoria, neppure il *fumus* di una indagine preliminare. Si presenta un foglio di carta bollata (ma, trattandosi di una denuncia, può essere anche un foglio di carta semplice), e immediatamente il buon segretario — che manderà a voi proponenti tante maledizioni, perché con le tante crisi che affliggono gli uffici giudiziari, ci mancava anche questa! — metterà un bel timbro, dirà « presentato il giorno X », e la ragazzina o la signora con questo documento sarà nelle condizioni di avere conquistato il suo « passaporto ».

Inoltre, se la querela o la denuncia, oltre ad essere maliziosa, come abbiamo detto proprio nel tema dell'incesto, mancando gli elementi costitutivi del reato stesso (evenienza quasi d'obbligo perché l'incesto non si compie né in piazza né col megafono, quindi sarà rarissimo il pubblico scandalo...) è in questo caso calunniosa, se cioè è costruita in laboratorio (mi sto allontanando dal tema della maliziosità, che comunque basterebbe per evitare la calunnia), che cosa succederà? Intanto, sarà avvenuto l'aborto; dopo, si dirà: questo aborto non valeva, perché è vero che tu hai denunciato un fatto, è vero che io — Stato — ti ho dato la licenza di uccidere, ma nello stesso tempo è altrettanto vero che io — Stato — mi sono accorto che non è vero quanto tu dicevi. Si dirà: si paga in termini unisoggettivi, perché c'è una responsabilità penale. Ma, signori, chi di voi è buon avvocato sa quanto difficile sia individuare l'elemento intenzionale nel reato di calunnia. In un fatto del genere, quando la ragazza dirà: « Sentite, io debbo confessare che oltre ad aver avuto un rapporto con il mio parente X, l'ho avuto con altri, e quindi non so a chi attribuire la paternità », intanto, voi avete autorizzato l'aborto, perché avete incorporato questa paternità nel delitto di cui all'articolo 564 del codice penale. Se, poi, questa era soltanto una calunnia, il discorso è saldato: abbiamo ucciso una vita! Si tratta di un problema di gerarchia tra i valori che volete proteggere. Volete proteggere un reato

contro l'amministrazione della giustizia, nel momento in cui imponete a questa ragazza di dire per forza la verità, o un reato primario, che è quello contro il diritto alla vita?

Inoltre, nell'articolo 5 si legge: « La donna espone al medico le ragioni che la inducono a chiedere l'interruzione della gravidanza. Il medico rilascia attestato dell'avvenuta richiesta ». Questa è la commedia della forma. Il medico-burocrate sente questa donna, la quale gli racconta la propria favoletta; essa reciterà nei primi tempi, mentre poi farà una ostentazione della propria commediuccia; il medico attesterà che questo incontro con la donna è avvenuto. *Et de hoc satis...*

E, ancora: « Qualora la richiesta sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche o sociali o familiari sulla salute della donna, questa dichiara sotto la sua responsabilità le condizioni stesse e la loro incidenza sulla sua salute ». E sotto quali comminatorie, sotto quali sanzioni? Non è una condizione di inferiorità economica la mia, nei confronti di Agnelli? Lo è certamente, ed io dirò che verso in disagiate condizioni nei riguardi di Agnelli. Agnelli lo dirà nei riguardi di Rockefeller, Rockefeller lo dirà nei riguardi di Berlinguer, e il giro è all'infinito... A questo punto, dove volete arrivare? C'è veramente un limite, c'è veramente una sanzione, c'è serietà nel precetto legislativo?

Si aggiunge, nell'articolo: « Il medico effettua immediatamente gli accertamenti sanitari necessari, considera con la donna l'incidenza delle condizioni economiche o sociali o familiari sulla sua salute psichica... ». Cioè, « considera »: un verbo senza poteri; una chiacchierata da salotto: vogliamo vedere questo pupo cosa potrebbe fare? Capisco, c'è il condominio che potrebbe parlare... In Sicilia c'è un istituto che voi non conoscete: l'occhio sociale! È un istituto che non perdona. In Sicilia certi delitti si commettono non perché sia il caso di uccidere, ma perché l'occhio sociale lo reclama. Ricordo di aver cominciato la mia attività forense contro il delitto d'onore, in difesa della memoria di un professore universitario che era stato ucciso perché una ragazza — si scoprì dopo che era convivente con il professore — aveva dichiarato al padre di essere stata sedotta dal professore medesimo. Quando il presidente della corte chiese all'assassino: « Perché lo hai fatto? », la risposta fu: « C'era

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

tutto il paese che mi metteva gli occhi addosso; cosa potevo fare? Ero diventato la vergogna del paese!». Quindi, siccome l'occhio sociale è un istituto che non avete previsto (ci onoreremo noi, forse, di presentare qualche emendamento per prevederlo, perché dobbiamo migliorare la legge), troverete che nel sud vi sarà, grazie all'istituto dell'occhio sociale, il « pancino » che darà disturbo al condominio; ma l'occhio è « sociale » — davanti a tale termine l'onorevole D'Aniello si esalterà — e, per questo motivo, si può anche legalizzare l'omicidio. Avremo un omicidio « per occhio sociale ».

D'ANIELLO, *Relatore per la maggioranza*. In Sicilia, non altrove.

TRANTINO. E siccome la Sicilia si onora di avere pochi repubblicani, devo dire che se questo discorso non riguarda voi, riguarda noi, dal momento che siamo in molti.

Prosegue ancora l'articolo 5: « Al termine di tale periodo, qualora la richiesta sia confermata dalla donna, il medico, sulla base dei risultati degli accertamenti sanitari e sulla base delle dichiarazioni della donna nel caso di incidenza delle condizioni economiche o sociali o familiari sulla salute psichica, certifica, in calce all'attestato di cui al quarto comma, l'esistenza delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3, lettera b) ». Quindi il medico in questo caso diventa il notaio della donna. La donna è il giudice, la parte ed emette sentenza, perché la donna viene a rappresentare un proprio stato di necessità che è una scriminante: ad essa viene perciò devoluto il potere di emettere la sentenza per esaltare — quando non solo per giustificare — il proprio gesto.

Penultimo comma dell'articolo 5: « Nei casi previsti dall'articolo 2, se il medico interpellato non provvede nel termine di otto giorni dalla richiesta, la stessa si intende accolta... ». Signor Presidente, qui siamo nel silenzio-accoglimento. La prassi, per afflusso di lavoro, per pigrizia, a volte per coscienza, imporrà al medico di lavarsene le mani. Questo è un paese di Pilati, hanno tutti indossato la tunica di Pilato e quindi il medico pigro, o coscienzioso, certamente supererà l'ostacolo non emettendo mai certificazioni. Si supera persino il diritto dell'obiezione, perché basta non

provvedere entro 8 giorni, l'obiezione è nelle cose.

Articolo 6: « Quando la richiesta, presentata ai sensi dell'articolo 5, è basata su processi patologici od accertamenti di cui alla lettera b) dell'articolo 3, il medico che non si pronuncia sulla richiesta stessa nel termine di 10 giorni, è punito, anche per colpa, con le sanzioni previste dall'articolo 328 del codice penale ». Questo avviene dopo i 90 giorni. Prima tutto è regolare. Prima nessun medico può essere punito, perché non vi è sanzione, mentre dopo i 90 giorni avete scoperto che questo medico deve essere punito, e deve essere punito anche a titolo di colpa (questo sarà un elegante problema per i giuristi) per un reato che finora era stato previsto a titolo solo di elemento intenzionale doloso.

Poi, finalmente, avete creato un'altra perla del vostro mosaico: l'articolo 8, allorché si parla « dei diritti e degli aiuti esistenti a favore della madre e del figlio, sollecitando anche, attraverso i servizi pubblici, preposti all'assistenza, ogni opportuno intervento ». Il medico così sarà un po' il « telefono amico », un conferenziere di buoni propositi per propagandare la ipocrisia del legislatore, che sa della inesistenza (l'ha detto la collega Cassanmagnago), o quasi, delle strutture elementari per la salvaguardia della salute e dovrebbe informare la paziente sull'iperuranio degli intendimenti: siccome tra 25 anni sarà posta la prima pietra (e 25 anni corrispondono non a 5 lustri, ma a 5 legislature, perché alla vigilia di ogni legislatura ci sarà sempre la posa di una pietra, e quindi avremo almeno 5 pietre) del nuovo consultorio, tu cerca di avere pazienza, trattieni questo feto, se puoi, per 25 anni; se non puoi, abortisci, e così io ti ho fatto la conferenza dotta sugli aiuti che può dare lo Stato a coloro i quali non vogliono interrompere la maternità. Dove l'ipocrisia è più feroce ancora delle ironie precedenti!

Articolo 9: « La richiesta prevista dal primo comma dell'articolo 5 è presentata personalmente dalla donna, anche se non ha raggiunto la maggiore età. In questo caso devono essere interpellati coloro che esercitano sulla donna stessa la potestà o la tutela. Quando le persone interpellate ai sensi del comma precedente rifiutano il consenso o non si esprimono » (onorevole Bozzi, dormirà tranquillo lei, giurista, davanti a questa frase?) « il medico, effettuati gli accertamenti di cui alla presente

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

legge, certifica egualmente, ove ricorrano, l'esistenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3, lettera b) ». Abbiamo già detto che la malizia potrebbe tutto travolgere, perché, non avendo poteri per gli accertamenti, potrebbe, il medico, impattare con il padre finto senza documenti. Quindi si può presentare il tale che dice: io sono il padre di questa giovane minorenne, non ho con me il documento; o, ad un certo momento, può offrire l'indirizzo sbagliato perché a quell'indirizzo sbagliato intanto deve pervenire una comunicazione qualunque; o può arrivare, onorevole Bozzi, fino all'estremo: a « non esprimersi ». Se riesce a non esprimersi, rientriamo nella fattispecie di un fatto commissivo mediante omissione. « Purché non si esprima », dice la legge; basta che non si esprima e non avrà più bisogno di malizia, né di documenti falsi, né di indicare un indirizzo sbagliato. Non ha bisogno di niente, deve solo non esprimersi. Se il tutore è convocato ma non si presenta, è chiaro che non si esprime e quindi viene deciso l'aborto. Follia? No: testo legislativo!

Passiamo all'articolo 10: « La richiesta prevista dal primo comma dell'articolo 5 è presentata personalmente dalla donna, anche se inabilitata per infermità di mente. In questo caso deve essere interpellato il curatore ».

In questo modo, si attribuisce alla folle una pienezza di diritti dispositivi della vita altrui. Per proteggere la congiunzione carnale di una inabilitata, si consente il diritto di uccidere e l'inabilitata è messa nelle condizioni di esprimere una volontà di sopprimere un diritto primario quale è la vita. E quali poteri di alternanza, vicarianti, vengono concessi al curatore? Solo quello di prendere atto della volontà di una donna privata dalla legge di ogni diritto ma riconosciuta soggetto nella pienezza e globalità di tutti i diritti proprio dalla legge sull'aborto.

Articolo 11: « La richiesta prevista dal primo comma dell'articolo 5 è presentata personalmente dalla donna interdetta, o dal marito o da chi esercita la tutela su di lei o ne ha comunque la rappresentanza, o dai parenti entro il quarto grado o dagli affini entro il secondo grado, o dal medico curante ».

Viene così abolita ogni paratia per i soggetti interdetti e istituzionalizzata persino la compiacenza, visto che il parente al quarto grado non deve certo esercitare controlli di ordine morale: per fare un piacere, sarà pronto a dire quello che vogliono che dica.

Così, dilatando sempre le cose, arriveremo al punto che il parente al quarto grado potrà sostituire chiunque e divenire in quel momento il soggetto surrogante quella che era la volontà dei parenti di primo grado.

Prosegue l'articolo 11: « Il giudice tutelare, uditi l'interdetta, il tutore e colui che ha avanzato la richiesta, e presa visione del parere del medico che ha esaminato la richiesta stessa, decide entro cinque giorni sull'autorizzazione ad interrompere la gravidanza, con decreto non impugnabile ».

Ma esistono in Italia giudici scientificamente attrezzati per poter decidere, privi come sono dell'assistenza di consulenti, su un problema di tal genere? Vi sono giudici tanto attrezzati scientificamente da poter affermare in brevissimo termine che ricorrono tutte le condizioni perché si possa procedere all'aborto?

Si è stabilito un termine di cinque giorni - dite - ma voi sapete bene che i termini oggi non sono rispettati, per l'affastellamento delle procedure, neppure quando sono sanzionati. Figuratevi un termine generico, non sanzionato come questo! È chiaro che giungeremo di nuovo al silenzio-approvazione, perché solo in questo modo sarà possibile salvarsi senza problemi.

Articolo 13: « L'ente ospedaliero o la casa di cura nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare, al medico provinciale competente per territorio, una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna ».

Questo supera veramente tutto il resto!

« Il medico provinciale, che abbia fondati motivi di ritenere che vi siano state irregolarità nell'applicazione della legge, svolge le necessarie indagini, con il vincolo del segreto... ».

Ma « le necessarie indagini » su quale soggetto? Su un ignoto? Questo significa che non appena il medico provinciale riceverà una denuncia in cui si dirà che una « non menzionata » ragazza deve procedere ad aborto, comincerà una bella indagine. Facciamo l'esempio di Catania, dove io vivo. Vi abitano cinquecentomila persone; scartati gli uomini e gli omosessuali, risulterà che almeno duecentomila persone potrebbero essere soggetti di aborto. E allora, agenti sanitari, polizia, carabinieri dovranno mettersi a indagare nei penetranti di queste duecentomila

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

persone per avere l'informativa necessaria per portare avanti le ulteriori indagini...

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione passando a quello che considero l'articolo più sconvolgente, che da solo qualifica l'intera legge e tramanda ai posteri quello che può essere il giudizio sull'attuale legislatore.

L'articolo 16 vuole che l'aborto di una donna, con il di lei consenso, sia punito con la reclusione fino a 3 anni. « La donna che ha acconsentito all'aborto è punita con la multa da lire cinque mila a lire cento mila. Se il giudice tuttavia in qualunque stato o grado del giudizio accerta che l'aborto è avvenuto senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli precedenti, ma sussistendo le condizioni previste dagli articoli 2 e 3, lettera b), o comunque che la donna è stata determinata all'aborto da motivi di carattere morale, sociale ed economico di particolare rilevanza, dichiara la donna non punibile ».

Se l'articolo 13 non stabilisce la menzione dell'identità e quindi non sappiamo come intestare un fascicolo alla donna che ha proceduto all'aborto, questa dell'articolo 16 è una norma in bianco, con l'avverbio « comunque » che schiude le porte dell'infinito. Non si poteva evitare l'intera normativa dei precedenti articoli, stabilendo che, quando la donna ha saltato a piè pari tutti i controlli, le paratie e le imposizioni, nel momento in cui essa dice al giudice di aver fatto il passo per ragioni di ordine economico e sociale, il giudice a questo punto dichiara la donna non punibile?

Perché ci siamo presi in giro, onorevoli colleghi? Perché sì lungamente abbiamo intrattenuto il Parlamento con questi argomenti, e nei confronti della nazione che ci guarda — senza occhio sociale, spero — dovremo dire: ecco il miracolistico prodotto con il quale risolviamo il problema dell'aborto? Le friggenti ragazzine quattordicenni delle piazze, e le nostalgiche di cui vi abbiamo parlato, saranno finalmente felici di poter gridare: libertà dell'utero! È quello che hanno gridato. Ma libertà del giudice, non libertà dell'utero; si dà un utero giudiziario, e nient'altro. (*Si ride*). Infatti il giudice è in condizione di poter stabilire da solo comunque, superando la casistica dei precedenti quindici articoli, le condizioni necessarie e sufficienti per poter assolvere una donna nel momento in cui ha abortito.

Si dirà: non mi riguarda se non sei andata dal medico, se non hai precise ragioni per dimostrare che sei andata da questo o da quell'altro ufficio per questo o quel timbro, se non hai ascoltato le conferenze mediche sulla bellezza dei consultori matrimoniali e di quelli per l'infanzia abbandonata. Io sono il giudice, e sono legato alla legge, che mi consente di non punirti se sarai brava a spiegarci perché e per quali motivi di carattere morale, sociale ed economico ti sei determinata all'aborto. Non si poteva condensare tutto in un solo articolo? Più seriamente si sarebbe potuto dire: la donna che abortisce, nel momento in cui viene sorpresa è denunciata all'autorità giudiziaria. La quale a questo punto stabilisce se ricorrono le circostanze per cui la donna abbia orientato la sua scelta all'aborto. Queste condizioni sono di natura economica o sociale; e non se ne parli più.

Vi siete per caso accorti che in Italia esiste una giustizia geografica? Vi sarà il giudice del meridione che interpreta uno stato d'animo avvolto in quelle fasce emozionali della propria gente; per contro il giudice settentrionale, quello della giustizia evolutiva, si comporterà come un erede di Pilato. Tutto si ripete in questo paese di aria fritta, perché la giustizia evolutiva fu stabilita inizialmente da Pilato, quando pose l'alternativa tra Cristo e Barabba. Il popolo « democraticamente » scelse Barabba. Senza voler offendere il popolo che di strada ne ha fatta molta (facendo tutte le rivoluzioni, se non proprio contro se stesso, certamente non sempre per se stesso), dirò che questo popolo viene ad essere interpretato dal giudice che potrà dichiarare: nell'infima regione dell'infimo sud, questo criterio non è rispondente alle condizioni sociali addotte dalla donna. Allora il giudice punisce.

Onorevole Del Pennino, parlo della sua Milano che ha aperto le porte all'assurdo; che ha preso in prestito tutto da noi siciliani, dal lavoro all'intelligenza, compreso Pirandello. La città di Milano ha voluto fare la metafisica dell'assurdo applicata alle aule giudiziarie; vi sarà un giudice che si potrà esprimere così: le sanzioni per l'aborto sono norme incivili, fasciste, ed a questo punto io assolvo la donna che bene ha fatto ad andare contro Rocco, i nipoti di Rocco, di Zanardelli e così via...

Signori, avete considerato la competenza stabilita dalla legge? Onorevole Bozzi, la legge si limita a punire sino ad un massimo di tre anni: la competenza è pretorile.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

I pretori di assalto che vogliono far parlare di sé diranno: questa ragazza ha diritto ad abortire. Essi scriveranno sentenze-fiume, di tante pagine, alle quali affideranno le fortune della propria carriera; non per approfondire le proprie conoscenze giuridiche, ma per trovare ricetta nelle liste di qualche partito.

La presente legge, signori, istituisce lo abuso di chiunque, sia esso medico, giudice o donna determinatosi all'aborto.

E finalmente per voi, mi avvio alla conclusione e voglio ricordare che questa legge salda tre epoche. La prima, quella della guerra: diciamo l'epoca del ferro. L'uomo che partiva soldato poteva morire in guerra e poteva, in ipotesi, finire in gloria. Poi, l'epoca dell'oro, quella del *boom*. Si disse; tutti liberi, tutti ricchi. Bisogna bere *whisky* perché viene bevuto dalla regina d'Inghilterra. E il manovale, che percepiva un salario sicuro per il *boom* della edilizia, andava al bar e sostituiva il vecchio bicchiere di vino, nel nord, e la vecchia, romantica gassosa, nel sud, con il bicchiere di *whisky*, perché, come ho detto, significava libertà e lo beveva la regina d'Inghilterra. Poi fu detto che chi avesse avuto una sola macchina era uno straccione: bisognava averne due. Si possedeva un solo televisore? E quando un figlio voleva cambiare canale, cosa si faceva? Si esercitava una repressione, fascista, sul bambino? Ed allora, ecco due televisori. È l'epoca dell'oro! Poi si chiudono improvvisamente le valvole del *boom*, e scopriamo attuale la situazione di colui il quale era stato identificato da Pirandello ne *L'uomo dal fiore in bocca*, colui che portava la morte addosso, l'uomo che portava l'epitelioma. La parola progresso era l'epitelioma, era soltanto una artificiosità del crescere, un falso divenire, dolce come le inconsapevoli finzioni.

In questo momento, ci si accorge che crollano tutte le ragioni del progredire ed allora si conclude che chi ha voglia di guadagnarsi da vivere deve andare all'estero, a marciare sui marciapiedi dove avrà due compagni sicuri: il freddo e il topo nelle baracche. E viene l'epoca dell'espatrio, dell'esilio. Le panchine dei porti, le stazioni ferroviarie diventano le piazze dolenti di un popolo in fuga.

Infine, quando avete visto che non siete riusciti a risolvere il problema della sovrappopolazione né con la guerra, né con l'esodo, siete arrivati all'epoca della mor-

te: uccidiamoli prima di nascere, codifichiamo il diritto all'aborto! (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bologna. Ne ha facoltà.

BOLOGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la discussione che si sta svolgendo in quest'aula è forse una delle poche cose degne di un libero Parlamento. Essa, come naturale, riecheggia e riassume il dibattito più ampio che da anni è in corso nel paese e al quale nessuno si sente estraneo, qualunque sia la sua concezione religiosa, morale o politica. Ed è questo, credo, uno dei non molti casi in cui il paese legale riesce ad essere, nella sua dialettica, in sintonia con il paese reale.

La questione dell'aborto, lo si proibisca o lo si liberalizzi, è una delle questioni che toccano la coscienza di ognuno e lo pongono talvolta di fronte ad opzioni drammatiche che non è lecito affrontare con leggerezza, o facendone oggetto di disgustose piazzate, reclutando per giunta immature minorenni, come si è potuto vedere il giorno 8 scorso nella giornata internazionale della donna, in cui, come scrive Lietta Tornabuoni sul *Corriere della Sera* (lei, d'accordo con quasi tutto si diceva e faceva) a chiedere lavoro e libera scelta della maternità erano soprattutto studentesse delle medie, ragazzine giovanissime che rivendicavano « il futuro più che il presente ». Io non sono poi tanto sicuro che le ragazzine si preoccupassero del futuro: forse nemmeno del presente; volevano soltanto la libertà di fare quello che pareva loro con licenza dei superiori e, potrei dire, a spese dello Stato, così come — pur avendo dato parere favorevole per la legge — intendono fare gli obiettori di coscienza e i molti contestatori della scuola che vogliono fare una scuola a modo loro, che non è scuola, ma sempre con il sigillo dello Stato.

E quanto poi alla libera scelta della maternità — mi riferisco sempre a Lietta Tornabuoni — che era sulle bocche delle ragazzine, io dico che nessuno impedisce loro di fare questa scelta: noi certamente no. Noi diciamo no all'aborto in quanto questo non significa certo scegliere liberamente di diventare o no madri, ma, dopo esserlo diventate, rifiutare di continuare ad esserlo. Questo è il fatto. In quanto alle piazzate di tanto tempo, ed anche di qualche giorno, fa, riferisco cioè

che aveva scritto, or è circa un anno, Natalia Ginzburg. « Penso » - diceva - « che la questione dell'aborto è forse la questione più complicata, più delicata, più triste che esista. Nella campagna per l'aborto legale trovo odiosa una diffusa attitudine di goliarda spavalderia, trovo odioso che si parli dell'aborto come se fosse una libera e allegra festa; trovo odiosa tutta la coreografia che lo circonda, il rumore e lo scampanio festoso tra il goliardo e il macabro odiose le sfilate delle donne con le bamboline appese sulla pancia, odiose le parole « La pancia è mia e ne faccio quello che mi pare ». In verità, anche la vita è nostra e nessuno di noi riesce a farne quello che gli pare ».

E vengo al tema dell'aborto. Quando qui si parla dell'aborto, mi pare chiaro che ci si intenda riferire sempre all'aborto procurato e non all'aborto spontaneo, cioè all'interruzione della gravidanza intesa come interruzione artificiale volontaria o involontaria dei processi vitali dell'ovulo fecondato. E definendo così l'aborto procurato, credo di essermi posto al riparo di possibili obiezioni e contestazioni.

Però, parlare di interruzione dei processi vitali è, o no, lo stesso che dire interruzione della vita, dell'ovulo fecondato, cioè dell'embrione o del feto? E ancora: l'interruzione non è forse, data la sua natura irreversibile, la stessa cosa della soppressione della vita?

So bene che il problema che qui si pone è oggetto di pareri discordi ed opposti; ed è proprio questo il punto, vedere che cosa si intenda per vita, e posto che di vita si tratti, se sia esatto parlare di vita umana.

Non tutti ammettono, cioè, che si possa a giusto titolo parlare di vita umana quando si ha a che fare con l'uovo fecondato al suo inizio e fino a un certo periodo della vita intrauterina. Alla domanda « quando comincia la vita » - ed è superfluo affermare che qui si intende parlare dell'inizio della vita, anzi della nuova vita a seguito della fecondazione - vi è addirittura qualche scienziato, come François Jacob, che risponde: la vita non comincia mai, essa è già cominciata oltre tre miliardi di anni fa e da allora continua a trasmettersi (cito dalla relazione alla proposta Fortuna). Questa risposta è un sofisma evidente, perché mescola e confonde volutamente il generale con il particolare, anzi con il singolare, e ciò è logicamente illegittimo e ontologicamente falso. Certo, anche lo spermatozoo vive - continuo a citare François Jacob - e anche l'ovulo è una so-

stanza vivente. Ciascuno ha la sua propria individualità; nessuno dei due, però, è la nuova vita, nessuno dei due da solo dà origine a un nuovo individuo il quale si può chiamare un uomo fin dall'inizio.

La seconda domanda è questa: si può parlare di uomo, di persona umana, quindi di soggetto di diritti, il primo dei quali, fondamentale ed inalienabile, è quello della vita? Fin dal momento in cui è penetrato lo spermatozoo nell'ovulo, questo comincia a dividersi e a moltiplicarsi, cioè a svilupparsi, fino a formare alla fine un essere che ha tutti i tratti macroscopici che lo fanno innegabilmente appartenere alla specie umana? La mia risposta anche qui è: sì. Il mio ragionamento è il seguente: al momento della fecondazione, la cellula fecondata, che subito dopo darà inizio al processo di sviluppo del nuovo individuo, possiede tutto intero il patrimonio genetico (lo hanno detto in molti, e questa è una verità inconfutabile) che la porterà, nei casi normali, alla formazione della nuova vita umana. Mai, né nei primi sei-sette giorni in cui la primitiva cellula fecondata comincia a segmentarsi nutrendosi da sé, né successivamente, dopo l'annidamento della gastrula nell'utero, in cui trae alimento dal sangue materno, il nuovo essere riceverà alcunché che alteri il numero e la qualità peculiarissima del suo corredo cromosomico, niente perciò che influisca, modificandola, l'essenza progettuale ricevuta con la fecondazione una volta e quella sola.

Tralascio alcune citazioni, del resto, credo, fatte da numerosi altri colleghi. Ho letto gli interventi del premio Nobel Jacques Monod. Ebbene, le affermazioni che io ho fatto poco fa, nemmeno da Jacques Monod possono essere smentite (pur con tanta riverenza verso il premio Nobel). E se questo è vero, ogni altra argomentazione diventa secondaria, non aggredisce il nucleo sostanziale del problema. Jacques Monod potrebbe, forse, dire che di fronte al nuovo individuo la natura potrebbe farci assistere ad uno di quei casi eccezionali ed irripetibili con cui, sempre secondo lo scienziato francese - mi riferisco alla tesi sostenuta nel suo libro *Le hasard e la nécessité* - ha introdotto nel mondo per la prima volta la vita e successivamente le nuove specie facendole sbocciare sul tronco delle antiche.

« Il problema del quando incomincia la vita, dirò più esattamente, la nuova vita

e del se il concepito può ritenersi persona, rimane fondamentale in materia di gravidanza» dicono i relatori per la maggioranza. Questi due interrogativi possiamo certamente porceli come problema, come del resto ho fatto anch'io, ma possiamo darne anche immediatamente la soluzione. Gli stessi relatori mostrano di meravigliarsi del fatto — cito — che «oggi è a considerazioni nettamente positivistiche, — che io ritengo modo improprio e confuso per dire scientificamente fondate — che si richiamano i cattolici nell'affermare che la realtà umana, anche se per un certo periodo è tale soltanto in potenza, è sin dal concepimento quella che sarà in seguito...». Ma la loro meraviglia è infondata e malposta. Intanto è chiaro, seguendo Aristotele, che detta «realtà umana è inizialmente in potenza» rispetto all'uomo adulto, ma è essa stessa fin dall'inizio, fin dal primo momento, già «in atto», realizzando fin dal primo momento quel tanto di umanità che è da allora possibile, sviluppando ad ogni tappa successiva un grado ulteriore o più compiuto di umanità per mezzo di un passaggio o di un processo unico e continuo senza salti qualitativi, cioè di specie, dall'atto alla potenza e dalla potenza all'atto.

Da questo punto di vista anche il neonato, il bambino, il giovane stesso sono solo in potenza un uomo compiutamente formato; e tutti noi possiamo fondatamente dire che «ci facciamo», «ci costruiamo» giorno dopo giorno, che «diveniamo» in una parola, ma sempre sul fondamento sicuro, ed acquisito sin dall'inizio, del nostro essere specifico.

A questo punto, si inserisce la disputa particolare, che fa discendere da alcune precise determinazioni, o requisiti, il momento da cui si può partire per considerare il nuovo individuo come una vera e propria persona umana, un uomo vero e proprio che possa vantare diritti. Qual è questo momento, e quando siamo di fronte ad esso? A ben vedere, leggendo le osservazioni abortiste, e ci si diparte dal canone fondamentale di far coincidere detto momento con la fecondazione, è grande la latitudine dei giudizi con cui esso viene stabilito, ed è per conseguenza altrettanto grande l'arbitrarietà degli interventi soppressivi della nuova vita.

Desidero fare un'osservazione preliminare, sulla base di ciò che lo stesso onorevole Fortuna riferisce come opinione altrui

nella sua relazione. Ripeto una sua proposizione conclusiva: «È importante stabilire che nessuno è in grado di dare un giudizio assoluto, su quando cioè comincia la vita e quando l'embrione si possa dire uomo». Ammesso questo giudizio dubitativo e sospensivo, non si deve forse inclinare per l'ipotesi più favorevole al nascituro? Perché, se si dimostrasse vera la tesi della presenza di una nuova persona umana fin dai primi istanti del concepimento, anche l'onorevole Fortuna e tutti gli altri abortisti finirebbero, o dovrebbero finire per considerare negativamente in ogni caso l'interruzione artificiale della gravidanza e quindi la soppressione di una nuova vita.

Deduco tutto ciò dai loro ragionamenti, per i quali l'aborto è pur sempre una soluzione negativa, drammatica e disperata.

Come abbiamo visto poco prima per evitare i mali maggiori cui andrebbe incontro la gestante, ed è questo che si fa intravedere, manca il primo e fondamentale presupposto, almeno nella sua assoluta certezza: quello, per così dire, dell'esistenza indifferenziata sotto il profilo umano dell'embrione nei primi mesi. Le difficoltà, poi, di stabilire lo spazio di tempo in cui può essere consentita la soppressione della nuova vita, «depenalizzando», l'atto relativo, si accrescono, a mio giudizio, se si parte da talune definizioni con cui si conferisce la piena umanità al concepito.

Vediamo, ad esempio, quella desunta dal diritto romano — riporto dalla relazione dell'onorevole Fortuna — dell'epoca di Settimio Severo: «*Partus nondum editus homo non recte fuisse dicitur*». Questa definizione fa un po' il paio con quella della suprema corte statunitense per la quale, dopo aver sentenziato, — e correttamente — che la corte «non è competente a stabilire quando è incominciata la vita», proclama che la costituzione americana «tutela i cittadini solo dopo la nascita». E qui mi pare che si affermi essere compito dello Stato quello di tutelare solo i cittadini in quanto cittadini, non l'uomo in quanto tale che teoricamente preesiste ed è anteriore in dignità al suo essere cittadino.

Tali definizioni prese alla lettera pongono tra parentesi la nuova vita fino al momento della sua uscita dal seno materno ed ogni tutela giuridica di essa. Altre definizioni sono solo intenzionalmente o apparentemente più restrittive ma, portate alle loro estreme e logiche conseguenze, sono invece più concessive, quale, ad esempio,

quella che conferisce dignità umana alla nuova vita solo nel momento in cui si forma in essa la coscienza. « Che cosa non permette di ritenere persona l'embrione o il feto nelle prime settimane della gestazione? La mancanza di coscienza, risponde Jean Rostand », così si legge nella relazione della maggioranza. Questa è una di quelle determinazioni che permette di giostrare amplissimamente ed è suscettibile di una arbitrarietà latissima. Monod fa iniziare l'apparizione della persona umana nel momento in cui entra in attività il sistema nervoso (e l'onorevole Felisetti ci aveva dimostrato la coincidenza tra il momento in cui si farebbe iniziare la vita e il momento in cui essa cessa con la morte cerebrale). Sappiamo tuttavia che questo punto è oggi in parte superato. Si tratta, comunque, di problemi somiglianti, non identici.

Il problema della coscienza viene poi associato, integrato o sostituito con quello dell'autonomia, intesa come capacità autonoma di scelta e di intrattenimento volontario di rapporti sociali, i quali soltanto farebbero dell'individuo un uomo. Il professor Azzone, che aveva definito la coscienza prenatale come reazione delle cellule nervose agli stimoli, sostiene — ed in parte a ragione — che « la coscienza si sviluppa unicamente quando l'individuo comincia ad instaurare dei rapporti sociali », cioè molto tardi nel corso del suo sviluppo ontogenetico. Ha ragione pertanto Pier de Loch, citato dall'onorevole Fortuna (e metto per ora da parte il problema dell'insorgenza di una autentica coscienza) quando dice che « ci vogliono degli anni per mettere al mondo un essere umano », il quale non diviene improvvisamente autonomo con la nascita. E infatti è materia di comune esperienza quella che ci attesta essere il nato, il bambino, bisognoso non solo di alimenti o di altri generi di sussistenza, ma di ben altro e ben più.

Dunque il problema dell'autonomia — inteso non come possesso di proprie strutture (anche solo chimico-fisiche o « biodinamiche ») e di un proprio progetto, esteriormente ininfluenzabile, di costruzione del proprio essere individuale (ma nel senso di libero arbitrio, di libertà di scelta — o il problema, più grave e più complesso, della coscienza — che non è sola e semplice reazione nervosa agli stimoli ma, come sapeva anche il rigoroso materialista Hobbes, è soprattutto un avvertire, un essere

certi e consci, di avere sensazioni, di percepire e quindi di reagire agli stimoli —, o il problema più semplice della completezza morfologica dell'embrione — almeno nel senso di attribuirgli l'umanità solo dopo la formazione delle bozze cerebrali — sono tutti definiti da proposizioni gravemente deficienti e deficitarie — ed anche pericolosamente vaghe ed ambigue — al fine di stabilire l'inizio, nel feto, di un nuovo essere umano, inizio dal quale fissare l'operare della tutela giuridica da parte della società civile e, più concretamente, dello Stato. Certo, io sono d'accordo con quanti rimproverano agli antiabortisti — e ai cattolici tra questi — di battersi con accanimento in favore del feto, talora persino di più che a favore della madre, dimenticandosi poi della nuova vita quando questa è venuta alla luce. Sono invece dell'avviso che occorra pensare ancor più ai nati, ai bambini venuti al mondo privi di mezzi, indifesi, esposti alle insidie materiali e morali, specie se appartenenti a famiglie di povera gente. La mortalità infantile — che è così alta in Italia e che non onora certamente il nostro paese — significa ugualmente uccisione, omicidio, e la società, cioè noi, non può non sentirsi corresponsabile. Ma ciò non autorizza l'uccisione preventiva consumata a danno dell'embrione o del feto. Perché, allora permettere l'aborto? E chi deve essere giudice nella decisione di sopprimere la nuova vita? Ecco le due successive questioni che cercherò di esaminare. Conosciamo le ragioni invocate a favore della regolamentazione dell'aborto, che poi fatalmente sfoceranno nella sua liberalizzazione (poiché vi sono tali premesse anche nei progetti che, per ora, si prefiggono solo una regolamentazione del fenomeno). Tuttavia è bene richiamarle. La prima ragione è data dalla salute della gestante, cioè dalla volontà di porre riparo all'attentato che il nascituro può portare alla salute fisica e — si aggiunge — psichica della madre. Quando poi si dice « psichica », si finisce per estenderne il significato fino a parlare di benessere emozionale. Si tratta, come ognuno può constatare, di cose diverse. Ebbene, non ho difficoltà ad ammettere che se il nascituro costituisce un attentato grave e mortale alla madre, esso vada sacrificato. Il principio da far valere in questo caso è quello generale dell'autodifesa, che se è lecito tra gli adulti non si capirebbe perché non debba essere invocato ed ammesso anche nel rapporto nascituro-madre.

Le altre ragioni ed indicazioni terapeutiche vanno valutate attentamente, ma come fanno ad invocare — mi chiedo — la malattia mentale o — che è la stessa cosa — la salute psichica della donna come causa di aborto coloro che negano in altra sede, in quella più generale e propria, l'esistenza stessa della malattia mentale e si sbracciano a parlare di mentalità « custodistica » o di istituzioni da negare a proposito di alienati o malati di mente accertati e dei frenocomi che li accolgono? E questo a prescindere da ogni giudizio da dare sulle attuali istituzioni medico-sanitarie assistenziali a favore di questi soggetti.

Vediamo l'altra indicazione terapeutica in favore dell'aborto: l'integrità fisica e psichica del nascituro, cioè, in altre parole, l'indicazione eugenetica. A tal riguardo sorgono parecchi interrogativi che l'onorevole Fortuna e gli altri abortisti danno per pacificamente risolti o rispetto a cui la risposta abortistica è ritenuta meno grave della continuazione della gravidanza. Certamente, è un dramma per i genitori il timore che il figlio che sta per nascere possa venire al mondo con menomazioni fisiche o psichiche più o meno gravi ed irrecuperabili! E tutti noi dobbiamo umanamente farci carico di ciò. Ma in che modo? Con quali garanzie — ammessa in ipotesi la piena liceità dell'aborto eugenetico — si dovrà intervenire senza correre il contemporaneo, imminente e grave rischio di sopprimere un nascituro sano?

Le più serie statistiche e le più ragionate indagini intorno alle cause accertate di anomalie e di malformazioni dei nascituri ci dicono che l'incertezza circa un esito sicuramente patologico è grande per cui si dovrebbero a cuor leggero sacrificare molti bambini che nascerebbero sani per evitare i casi di nati con malformazioni.

Ma vi è una considerazione pregiudiziale di natura sociale, politica ed etica da fare a questo proposito. Riferisco il pensiero espresso da un gruppo di studio e di azione per gli esclusi di Trieste. In esso è detto: « Quantunque il parlamentare socialista, onorevole Fortuna, rilevi polemicamente che il titolo X del codice penale rispecchia fin nel titolo il pensiero giuridico del periodo fascista, è evidente che i criteri eugenetici ispiranti il punto 2 dell'articolo 1 della nuova proposta finiscono per meglio rispondere proprio a quelle esigenze di sanità della stirpe che ispirarono il legislatore fascista, il quale si mostrò trop-

po blando (o troppo cattolico) per mettere in atto — come i colleghi nazisti — una politica di autentica selezione. Questa invece sarà possibile ora, anche se per fortuna non si applicherà ai nati, si applicherà soltanto ai nascituri e qualora la gestante lo voglia; il quale criterio, poi, — aggiungo io — è ben strano dal momento che fa dipendere la sanità fisica e psichica del nascituro dalla esclusiva volontà, nemmeno di entrambi i genitori, ma della sola madre! ».

Non c'è dubbio che si tratta di un'operazione particolare della legge del più forte; come non c'è dubbio che sotto la specie dell'aborto eugenetico si intravede piuttosto il rifiuto della società di sobbarcarsi i pesi degli anormali (o, meglio, degli anormali o devianti) i quali, magari, in altra sede li si strumentalizza politicamente per farne un punto di rottura violenta di questa società che in questi casi, ridiventa subito borghese e capitalista.

Si dice anche che vellevoli indicazioni per l'aborto procurato sarebbero quelle che permettano una maternità responsabile, frutto di una libera e cosciente scelta e non già del caso o della violenza o che consentano il rifiuto del figlio indesiderato. Ma poi vediamo anche dai giornali il caso di un bambino di dieci anni malmenato dai genitori e legato con le catene ad una trave, un bambino disadattato, tollerato, meglio rifiutato da entrambi i genitori; ma questo aveva dieci anni, era più che nato, cioè nato già da tempo. Il rifiuto quando si manifesta? Stiamo quindi attenti quando parliamo di aborto per consentire il rifiuto indesiderato oppure per favorire la programmazione delle nascite (per frenare in altre parole l'esplosione demografica la quale, a sentire le estrapolazioni di certi studiosi, porterà la popolazione mondiale nel 2000 a cifre impressionanti — oltre 7 miliardi — mentre si teme la conseguente scarsezza di fonti alimentari ed energetiche e si fa intravedere a tinte fosche l'imminente ecocatastrofe).

Ma per ottenere tutti questi vari e complessi risultati, in se stessi pienamente giustificati, a mio parere non è necessario passare per la via dell'aborto, che anche il più acceso degli abortisti deve ammettere come facoltativa in questi casi e non necessaria; e se non è né obbligata né necessaria, comportando comunque almeno la presunzione non infondata della soppressione di vite umane, sia pure ai loro primi inizi, è doveroso escluderla tassativamente per il

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

raggiungimento di quei fini, del resto - ripeto - ragionevoli e fondati.

Credo in altri termini alla maternità responsabile. Ritengo che sia giusto preoccuparsi dell'incremento demografico in relazione non solo alla visione « consumistica » egoistica o addirittura hobbesiana della vita e dell'utilizzazione delle risorse e della naturale ed umana aspirazione a vivere bene, dignitosamente, cioè umanamente, su questa terra. L'incremento della natalità - anche se è in regresso e addirittura sotto il punto zero in certe parti del mondo - è un fatto (tanto che il comandamento della Genesi di riempire la terra possiamo dirlo pressoché soddisfatto o sul punto di esserlo). Ma tutto ciò non è necessario, quindi non è lecito, che avvenga a spese della soppressione delle vite umane in sboccio.

Vi sono altre vie, altri mezzi, altri ragionevoli ed umani accorgimenti per attuare quel fine lecito e ragionevole. L'elevazione culturale è il primo di questi; l'educazione sessuale correttamente intesa ne è un altro. Che il sesso sia in natura ordinato alla procreazione è un fatto, ma che, in un corretto ed armonico rapporto umano sessuale, esso serva anche a mantenere ed incrementare l'amore della coppia è altrettanto vero, oltre che a servire all'equilibrio psicofisico dei coniugi. Altrimenti, ritengo, non si comprenderebbe il monito di san Paolo: *qui non se continet, nubat!*

Tra i vari modi di attuare la maternità cosciente e responsabile tutti dovremmo mettere al primo posto l'esercizio della castità periodica, che è spinta efficace alla padronanza di sé, all'autocontrollo e, quindi, ad una più elevata umanizzazione della nostra persona; ma non ignoro che tra questi modi ci possa essere, pienamente lecito almeno secondo la moralità comune, quello della contraccezione, che lo Stato deve consentire ed illustrare nell'uso, nei fini e nei pericoli sanitari.

E vengo al punto dell'autodeterminazione della donna nel decidere se abortire o no; e più precisamente al punto dell'attribuzione alla sola donna del diritto di piena decisione *vitae et necis* del nascituro. Dico subito che sono contrario a questa posizione che trovo assolutamente infondata, anche se io, come coloro che vi sono favorevoli, non ignori ed anzi mi faccia carico che il peso maggiore, specie nella gravidanza, ma anche dopo la nascita della nuova vita, gravi sulla donna.

L'onorevole Signorile nella sua relazione di minoranza afferma che il tema dominante di questo confronto è l'autodeterminazione della donna in materia di aborto; parla di isolamento della donna nelle scelte, indotto da una « società gerarchica e classista »; e fa altre affermazioni dalla sola apparenza marxisteggiante (in realtà, puri paraventi di una volontà pregiudizialmente abortistica). Anche l'onorevole Fortuna afferma che le donne sono « le vere interessate », cioè le sole o quasi le sole interessate. Ora, rendendo esclusiva ed assoluta la responsabilità della donna, solo in apparenza la si toglie dal vero e presunto stato di inferiorità. In verità così si elimina ogni corresponsabilità dell'uomo (del marito o del *partner*) ed ogni responsabilità, quanto meno morale, della società. Dunque è vero quello che affermava Pasolini: « Per il maschio l'aborto ha assunto il significato simbolico di liberazione ». Ed io aggiungerei: più che solo simbolico, un significato concreto di liberazione, un modo per niente elegante ed umano di lavarsi le mani.

Per quanto riguarda l'isolamento della donna, mi rifaccio ancora ad un testo pasoliniano: « Gli oltranzisti dell'aborto (cioè quasi tutti gli intellettuali " illuministi " - i quali, commenterò con Silone « urlano quando tutti gridano e tacciono quando dovrebbero parlare » - e le femministe) parlano a proposito dell'aborto come di una tragedia femminile, in cui la donna è sola con un suo terribile problema, quasi che in quel punto il mondo l'avesse abbandonata. Capisco. Però potrei aggiungere che quando la donna era a letto non era sola. Inoltre mi chiedo come mai le oltranziste rifiutano con tanto ostentato disgusto la teorica eticizzante della maternità, mentre accettano in modo del tutto acritico la retorica apocalittica dell'aborto ». Che, forse, non sarà nemmeno una cosa apocalittica, ma certo tutti, proprio tutti, parlano di una sconfitta, di un dramma e, dopo averla invocata a gran voce, come Signorile, irridono - e a ragione - contro questa ben strana ed amara libertà di abortire.

In due sensi, pertanto, non può essere accettata l'autodeterminazione e l'esclusività insindacabile della donna nel decidere se abortire o no. La prima delle ragioni è ovviamente questa: che detta decisione non riguarda la donna stessa né una parte del suo corpo, ma un altro individuo. Vogliamo, forse, a millenni di distanza trasfe-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

rire alla donna il diritto romano *jus vitae et necis* del padre verso il figlio? La seconda ragione è che non la sola donna, ma la società a cominciare dal coniuge e dal *partner*, ne è cointeressata; aggiungo: ne è corresponsabile. Ed è strano, e più ancora contraddittorio, affermare da una parte l'esclusività della decisione femminile e, dall'altra, come fa l'onorevole Signorile, sostenere che « la maternità, e quindi l'aborto, non possono essere fatti esclusivamente individuali, racchiusi nella sfera del privato... ». Sono perfettamente d'accordo con questa affermazione, ma essa non può valere soltanto per pagare le spese della decisione della donna, o, dirò più umanamente, per assistere la donna che vuole abortire sia dal punto di vista medico che da quello finanziario ed anche (non so come) « morale ».

Certo, la società deve farsi carico della nuova vita che inizia il suo cammino nel grembo materno, e poi quando essa verrà alla luce: assista la donna, con una impostazione ed una visione più umana e, direi, autenticamente cristiana, lasciando gli impietosi giudizi della « donna perduta » o del « figlio della colpa ». Giudichi Iddio — e la coscienza della singola persona, laicamente dicendo, in questo si sola responsabile — del bene e del male; e noi piuttosto chiniamoci a vedere nella donna incinta una madre e nel frutto del suo ventre una grande e meraviglioso mistero. Prepariamoci ad accoglierla, non respingiamola accampando norme morali del comune sentire, o anche cristiane, ma che non servano che da meri pretesti dietro i quali mascheriamo il nostro egoismo e la nostra abissale, vergognosa ed inumana grettezza.

Si afferma ancora che, oppugnando l'aborto in considerazione del fatto che in tal modo si attenterebbe alla vita, si arriva all'estrema e assurda conseguenza — dice Calogero, citato dall'onorevole Fortuna — di « respingere anche ogni controllo delle nascite, che è sempre uccisione di vite, di ovuli e di vite di spermatozoi, eccetera... ». Io, basandomi sui bei fondamenti del professor Calogero, arrivo a dire che non sono possibili nemmeno gli interventi chirurgici di qualsiasi genere, perché ogni cellula è un essere vivente, con una sua individualità precisa, pur entro determinati limiti, al pari dell'ovulo e al pari dello spermatozoo. Ma sarebbe una evidente sciocchezza o, parlando ad un filosofo, uno scoperlissimo paralogismo. Ugualmente non ha

valore l'argomentazione degli abortisti usata contro i loro avversari, specie i cattolici, quando asserivano che, contro il rigorismo antiabortistico, stanno intanto i numerosi aborti spontanei (percentuale del 10-20 per cento, secondo la relazione di maggioranza) o la morte spontanea entro la quarta settimana di circa 120-150 ovuli fecondati e di altri 100-150 ovuli tra il primo ed il settimo mese, come è detto nella relazione dell'onorevole Fortuna.

I relatori per la maggioranza si domandano a questo punto: e come la mettiamo con quell'essere che si vuole considerare persona, condannato a non diventarlo? Se questa fosse un'autentica e sincera domanda, la risposta sarebbe facile e facilmente accettabile. Ma non lo è: è una battuta di spirito e non delle migliori. In tutti i casi è chiaro che se la persona in senso compiuto si ha con il raggiungimento dell'età adulta (anche il bambino perciò non lo è, ed anche egli può morire), in senso potenziale, progettuale lo è invece fin dall'istante del concepimento.

Quanto, infine, alla domanda retorica e mal posta dell'onorevole Fortuna, secondo il quale i cattolici che considerano uccisione di una vita umana ogni aborto dovrebbero chiamare « genocidio » la morte di tanti ovuli fecondati e chiedersi di chi ne sia la colpa, osserverò che non c'è colpa in ciò che avviene senza concorso alcuno, nemmeno indiretto, e tanto meno volontario e cosciente. E se intende attribuire il « genocidio » a Dio, anziché all'uomo (o donna), ebbene la risposta a questo proposito non può essere diversa da quella che si può dare quando si è posti di fronte alla morte di un bambino, per una qualunque causa non voluta dagli uomini, o di un giovane (anche di un adulto, perché no?) *Quis potuit rerum cognoscere causas?* Dico, conoscerle a fondo, nella loro essenza; noi cerchiamo di avvicinarci a detta conoscenza, ma non ci siamo. Non dico *ignoramus et ignorabimus*, come pure disse qualcuno; nemmeno sostegno « State, umane genti, al *quia* ». Dico, invece: indagate, indaghiamo; cerchiamo di sempre più conoscere, di sempre più sapere. Ma partiamo da questo: sappiamo di non sapere.

Affermando queste cose non ignoro la tragedia degli aborti clandestini. Di fronte alla donna che si è vista costretta dalle circostanze familiari, economiche, so-

ciali ad abortire, usiamo tutte le strade che possano condurre a non far gravare su di lei la mano della giustizia punitiva. Ma non possiamo accettare di permettere l'aborto, sia pure dicendo di volerlo regolamentare. Ho già detto che occorre agire a monte, nei vari modi possibili e a valle, di fronte alla madre e al nuovo essere che è venuto a vivere accanto a noi, affinché non viva — o non muoia — contro di noi, per causa del nostro egoismo.

Nel corso del mio intervento, non ho parlato di morale cattolica, né mi sono rifatto ad essa. Ho creduto di parlare il linguaggio responsabile della morale comune, anche laica: quella che lo Stato può accogliere e far sua, traducendola nella sua legislazione. Ebbene, questa morale sociale e comunitaria non potrà mai e poi mai, se non si vuole minare dalle fondamenta ogni edificio sociale, ogni società, se non la si vuole disgregare nell'anarchia utopistica ed illusoria, dipendere dalla volontà e dalla decisione del singolo individuo, sulla base dell'insindacabilità della coscienza individuale. La quale coscienza individuale viene invocata dalle stesse forze sociali, culturali (dico per dire) e politiche, da una parte, come l'obiezione di coscienza, per autorizzare il singolo cittadino al rifiuto di compiere, in difesa della comunità, un'ipotesica (e oggi per fortuna improbabile), eventuale uccisione di un altro uomo, dall'altra, per consentire con il sigillo dello Stato che altri cittadini sopprimano la vita di altri individui.

PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Bologna, poiché il tempo regolamentare a sua disposizione sta per scadere.

BOLOGNA. Concludo, signor Presidente. Non è, questo, un comportamento per lo meno strano, palesemente contraddittorio? Si è tentati di domandarsi, a questo punto, a che cosa si miri. Fa specie, e cioè dovrebbe far specie, considerando l'asserito fondamento ideologico marxista, soprattutto il comportamento dei socialisti. Passi per i liberali, la cui dottrina individualista, la cui visione — come si dice — « borghese », non può dare altri frutti. Passi per altri partiti laicisti, ed in particolare per i radicali; ma i socialisti non dovrebbero aver letto Feuerbach della *Filosofia dell'avvenire* o Marx di *Per la critica dell'economia po-*

litica o di *Ideologia tedesca* o della *VI Tesi su Feuerbach*, e così via? In verità, tra le molte anime che il socialismo italiano ci ha abituati a vedere in esso coabitanti, e spesso in fiero contrasto tra loro, la più evanescente o addirittura quella introvabile è proprio l'anima marxista. E così che il PSI, più di altre forze laiche, fattosi ormai il portavoce parlamentare ed extraparlamentare del radicalismo anticlericale e laicista, tiene la prima fila in questa battaglia che, qualunque cosa si dica e sostenga, soprattutto per il modo come viene condotta nel paese, oltre che per i contenuti, è tutt'altro che una battaglia ideale per i diritti civili degli italiani. Non lo è proprio quando mette a suo sostanziale fondamento, per costruire la società civile e statale, per consentirne la crescita armonica e la coesione, l'insindacabile ed assoluto giudizio della coscienza individuale.

Certo, nella sfera individuale bisogna sempre rimettersi alla coscienza individuale che è, in ciò solo, insindacabile criterio dell'azione buona o cattiva. Ma questo principio non vale in modo assoluto per la società, né vale soprattutto in rapporto al cittadino nello Stato, senza dire che anche nella sfera individuale vale almeno il principio — o imperativo categorico — kantiano di tendere ad universalizzare i propri comportamenti morali. Altrimenti, come scrive il filosofo Abbagnano, « anche azioni che appaiono alla coscienza comune come delitti efferati sono talvolta difese dai loro autori come giustificate o giustificabili in base ad un'altra morale, e non è raro il caso che questa giustificazione trovi credito in persone di perfetta buona fede ». Ma erroneamente. E « quando si parla di un'altra morale » — diceva già Ortega y Gasset — « non si fa altro che commettere una immoralità di più e tentare il mezzo più comodo per compiere un contrabbando ».

« Con la permissività non si esclude nulla » — aggiunge Abbagnano nello stesso scritto che sto citando — « ossia si giustifica tutto. È il diritto dell'individuo di servirsi liberamente del proprio corpo, di abbandonarsi al piacere istintivo, contro l'ipocrisia e le repressioni che la società gli ha finora imposto ». Così sono ammessi la droga, il furto, le rapine e le violenze. « Sono proteste contro l'ordine attuale, tentativi... di sovvertirlo, di trasformarlo... È tuttavia evidente che un individualismo così esaltato porta alla propria negazione... Nessun individuo può ri-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

vendicare per sé un valore unico ed assoluto, che gli consenta di manomettere o violentare la dignità altrui ». Al di fuori, cioè, del foro interno e dell'azione che rimanga per i suoi effetti circoscritta alla sfera individuale, un uomo, se intende rimanere inserito in una società, non può invocare la libertà di coscienza come giudice assoluto ed esclusivo delle azioni che toccano, in un modo o nell'altro, la società, la sua coesione e la sua sopravvivenza: e l'aborto, appunto, è una di queste azioni. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI